



22 OTTOBRE 2025

Il diritto a conoscere le proprie origini
tra adozione e fecondazione eterologa,
alla luce della giurisprudenza
costituzionale

di Alberto Randazzo

Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi di Messina

Il diritto a conoscere le proprie origini tra adozione e fecondazione eterologa, alla luce della giurisprudenza costituzionale*

di Alberto Randazzo

Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico
Università degli Studi di Messina

Abstract [It]: Lo scritto indaga la tutela accordata, alla luce della giurisprudenza costituzionale, al diritto a conoscere le proprie origini (il cui rilievo, anche rispetto al diritto all'identità personale, viene messo in risalto) in caso di adozione. L'A. mira a verificare – anche in prospettiva *de jure condendo* – in che misura tale diritto possa essere riconosciuto e garantito nell'ipotesi di fecondazione eterologa, da tempo ammessa nel nostro ordinamento.

Title: The Italian constitutional case law in the matter of the right of those who have been adopted or born through heterologous fertilization to know their own origins

Abstract [En]: The essay focuses on the constitutional case law in the matter of the right of those who have been adopted. Such a right assumes an importance even in relation to the safeguard of the right of personal identity. Moreover, the paper aims to verify – in a *de jure condendo* perspective – how such a right could be recognized and guaranteed in case of heterologous fertilization. Indeed, for many years Italian citizens have been allowed to access this practice.

Parole-chiave: origini, adozione, fecondazione eterologa, Costituzione, giurisprudenza costituzionale

Keywords: origins, adoption, heterologous fertilization, Constitution, case law

Sommario: 1. Premessa. 2. L'importanza di conoscere le proprie origini e le ricadute sull'esistenza umana. Cenni. 3. Il diritto del figlio adottivo a conoscere le proprie origini. 4. (*Segue*) Un passo indietro nella giurisprudenza costituzionale e altre considerazioni. 5. Riflettendo sulla giurisprudenza costituzionale richiamata. 6. Il diritto a conoscere le proprie origini e la fecondazione eterologa. 7. La conoscenza delle proprie origini tra etica e diritto: brevi considerazioni conclusive.

1. Premessa

Com'è noto, il diritto a conoscere le proprie origini si è fatto strada, all'interno dell'ordinamento, in materia di adozione¹. Dando per pacifico quale sia il contenuto di tale diritto², e volendo verificare, in questa sede, se sia accoglibile la più ampia accezione di quest'ultimo (ossia quella in base alla quale conoscere le proprie origini significhi poter risalire ai dati anagrafici dei genitori ossia alla c.d. “piena

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ ... come osservano anche M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa all'indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'“adozione per la nascita”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2014, p. 147.

² V., per tutti, I. CARLOTTO, *I nuovi diritti e l'identità biologica*, in *Diritto e società*, n. 3, 2014, pp. 563 ss.; L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Napoli, 2020, spec. p. 144.

verità”³, senza troppe incertezze, si potrebbe dire che quello in parola può essere annoverato tra i cc.dd. “nuovi” diritti (di terza o quarta generazione)⁴, esulando – ad avviso di chi scrive – dalla sfera dei meri desideri⁵. Si tratta, con ogni evidenza, di un tema molto delicato, che sta “a metà” tra la bioetica e il biodiritto⁶, ma che ha pure molte e notevoli implicazioni in altri campi del sapere.

Da quando la fecondazione eterologa è stata avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 162 del 2014)⁷, ci si è chiesti se anche il nato a seguito di donazione di gameti (spermatozoi o ovociti) abbia il diritto a sapere quale sia la propria “provenienza”⁸. Come si dirà a breve, nonostante le aperture manifestate anche in questo campo dalla Consulta, tale (presunto) diritto incontra non pochi limiti.

³ Sulla base di una “accezione” meno ampia, quella del c.d. “anonimato parziale”, tale diritto limiterebbe il titolare dello stesso alla conoscenza di dati riferiti alla salute o ad informazioni, comunque, non identificative dei genitori (è stato di questa idea, ad esempio, il Tribunale per i minorenni di Firenze, pronunciandosi con il decreto del 18 dicembre 2007 e commentato da A. SPECCHIO, *Il diritto dell’adottato di accesso alle informazioni concernenti la propria origine: un’interpretazione evolutiva da parte del Tribunale minorile fiorentino*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2008, pp. 348 ss.).

Le “dimensioni” del diritto a conoscere le proprie origini sono vagliate dal parere del COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, [Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa](#), 25 novembre 2011. Discorre del parere M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini. Note a margine del parere del Comitato nazionale per la bioetica 2011*, in AA.VV., *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive*, in S. AGOSTA, G. D’AMICO, L. D’ANDREA (a cura di), Napoli, 2017, pp. 129 ss. (sul punto qui riportato, pp. 140 ss. e, spec., pp. 143 s.); l’A. non manca di ricordare il precedente parere, reso dal Comitato, del 17 giugno 1994 “Sulle tecniche di procreazione assistita. Sintesi e conclusioni” nonché quello del 1995 dal titolo “La fecondazione assistita” (pp. 131 s.).

Sulle varie “accezioni” (o “declinazioni”, se si preferisce) del diritto a conoscere le proprie origini, cfr. anche G. D’AVACK, *Il diritto alle proprie origini tra segreto, anonimato e verità nella PMA con donatori/trici di gameti*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 2, 2012, pp. 815 ss.

Occorre sgombrare il campo da un equivoco di fondo: non è possibile “collocare”, verrebbe da dire “per sistema”, chi è a favore della “piena verità” circa la conoscenza delle origini tra coloro che sono contrari alla fecondazione eterologa, come dimostra il fatto che questa “accezione” del diritto qui in esame è accolta da molti dei Paesi nei quali la fecondazione eterologa è legittima (e lo è da tempo). Si tratta, piuttosto, di ritenere che la scelta per l’anonimato o per la conoscenza parziale delle origini abbia, alla base, motivazioni di carattere socio-culturale, ponendo i donatori di gameti (o anche le coppie che ricorrono a tale tipo di procreazione) al riparo dallo stigma della società. Ecco perché “imboccare”, sul piano ordinamentale, la “strada” della “piena verità” significherebbe, invece, per un verso, porre le basi per una società che rispetta chi sceglie (consapevolmente e responsabilmente) questo tipo di filiazione e, pertanto, per altro verso, non temere le conseguenze sociali che possono derivarne. In tal senso, v. M. GENSABELLA FURNARI, *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile? In dialogo con Lorenzo d’Avack*, in AA.VV., [Per una ragione artificiale. In dialogo con Lorenzo d’Avack su Costituzione, ordine giuridico e biodiritto](#), in E. RIGO (a cura di), Roma, 2023, p. 114.

⁴ Si potrebbe anche aggiungere che «la conoscenza della propria storia e delle proprie origini è un diritto umano fondamentale che andrebbe riconosciuto in maniera libera dai pregiudizi, legittimando i desideri, le resistenze e le motivazioni che lo sottendono» [M. CASONATO, *Cercare le proprie origini: un diritto, un bisogno, un dovere?*, in [The Inquisitive Mind \(it.in-mind.org\)](#), n. 24, 2023].

⁵ In argomento, cfr. quanto osserva I. CARLOTTI, *I nuovi diritti...*, cit., pp. 566 ss.

⁶ In questi termini, quasi testualmente, si esprime M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, cit., pp. 129 s.

⁷ La dottrina che ha discusso tale decisione è molto copiosa. Non essendo questo lo specifico tema della presente indagine, ci si limita a rinviare ai contributi pubblicati in varie sedi e raccolti in *Consulta On Line* a commento della sentenza in parola.

Nella giurisprudenza costituzionale si veda anche Corte cost. n. 96 del 2015.

⁸ Come si legge nella recente sent. n. 69 del 2025, in occasione della sent. n. 162 del 2014 (v. p.to 12 del *cons. in dir.*), l’interesse del nato “a conoscere le proprie origini genetiche è stato affidato alla tutela offerta dalla disciplina prevista in materia di adozione” (p.to 6.2.1. del *cons. in dir.*).

L'intento che sta alla base di questo contributo è quello di riflettere, dapprima, sull'importanza di conoscere le proprie origini⁹, poi sul riconoscimento e sulla garanzia di tale diritto in riferimento all'adozione e alla fecondazione c.d. "eterologa"¹⁰, la cui legittimità si dà per assodata (ma non per questo appare essere priva di profili problematici)¹¹.

In questo studio, sembra interessante mettere a confronto la tutela che fino ad oggi ha avuto il diritto a conoscere le proprie origini in materia di adozione con quella che potrebbe avere lo stesso nei casi di fecondazione eterologa (ammesso che pure in questa circostanza il diritto in parola sia configurabile e azionabile), due situazioni senz'altro diverse che però presentano qualche elemento in comune, come si dirà. In ogni caso, non v'è dubbio che le "sorti" (positive) che ha avuto il diritto a conoscere le proprie origini in materia di adozione condizionano non poco la tutela dello stesso diritto in materia di fecondazione eterologa¹².

Prima di proseguire, si rende opportuna un'ultima precisazione, volta a delimitare meglio l'oggetto di questo studio. Nelle prossime pagine si rifletterà sul diritto a conoscere le proprie origini quando la madre naturale ha scelto (nel caso di adozione) di mantenere ignota la propria identità (il c.d. "parto anonimo")¹³, per poi operare quel confronto di cui si diceva poco sopra tra questa fattispecie e quella della fecondazione eterologa, ove – com'è noto –, in forza di una discutibile applicazione analogica della disciplina

⁹ È da precisare che in questa sede si è scelto di limitare l'indagine al diritto dell'adottato o del nato da fecondazione eterologa di conoscere l'identità dei genitori biologici, non anche l'intero nucleo familiare (ad es., la presenza di eventuali fratelli o sorelle). Sul punto, v., ad es., Cass., I sez. civ., n. 6963 del 2018.

¹⁰ In argomento, tra i tanti, cfr. I. NICOTRA, *Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione medicalmente assistita*, in *Quad. cost.*, n. 4, 2002, pp. 795 ss.; M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, pp. 135 ss.; E. BILOTTI, *Fecondazione eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla conoscenza delle origini biologiche*, in *Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia*, n. 3, 2014, pp. 65 ss.; I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, *cit.*, p. 563, pp. 593 ss.; A. PIOGGIA, *Un divieto sproporzionato e irragionevole. La Corte costituzionale e la fecondazione eterologa nella sentenza n. 162 del 2014*, in *Astrid Rassegna*, n. 11, 2014; L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto internazionale*, in *GenIus*, n. 1, 2016, pp. 43 ss.; D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l'esperienza estera*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1, 2016, pp. 211 ss.; M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, pp. 129 ss.; V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos*, n. 1, 2018, pp. 1 ss.; C. INGENITO, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini: alla ricerca dell'identità perduta o mai acquisita*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 16 bis, 2022, pp. 3410 ss.; A. PELLEGRINI DE LUCA, *Donazioni online, anonime, illimitate, Storie di donatori, riceventi e nati da donazione per una miglior regolamentazione della fecondazione assistita di tipo eterologo*, in AA.VV., *The family (r)evolution. Insights into rising parenthood issues*, in M. CALDIRONI-S.P. PERRINO (a cura di), *Quaderni Lo Stato*, Modena, 2025, pp. 567 s.

¹¹ Tra l'altro, come rileva V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 1, «le possibilità offerte dalle tecniche di PMA, detta "eterologa", risolvono problemi medici, ma modificano nel profondo la genitorialità e complicano le domande sulla ricerca delle proprie origini».

Come si sa, i referendum del 2005, volti ad abrogare talune previsioni della legge n. 40, non raggiunsero il *quorum*. Sebbene i favorevoli all'abrogazione del divieto di eterologa abbiano superato i non favorevoli, com'è stato fatto notare, in riferimento a tale questione, il numero dei "sì" è stato inferiore rispetto a quello relativo agli altri tre quesiti (cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 136).

¹² ... come rileva M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, p. 134.

¹³ Da ultimo, in argomento, v. G. MARCHETTI, *I nuovi itinerari del parto anonimo*, in AA.VV., *The family (r)evolution...*, *cit.*, pp. 579 ss.

concernente la donazione di tessuti e cellule, l'identità del donatore o della donatrice non deve essere conosciuta¹⁴.

Tuttavia, sono ipotizzabili circostanze in cui un soggetto sia all'oscuro della propria storia parentale per altre ragioni¹⁵. Anche in questo caso, il diritto in discorso dovrebbe trovare idonea tutela¹⁶.

Infine, occorre distinguere il caso in cui il diritto a conoscere le proprie origini abbia alla base ragioni connesse al bene-salute da quello che abbia origine nel desiderio di veder pienamente realizzata la propria identità. In questa sede, com'è chiaro, si sta facendo riferimento a questa seconda ipotesi¹⁷.

2. L'importanza di conoscere le proprie origini e le ricadute sull'esistenza umana. Cenni

La conoscenza delle proprie origini e, quindi, della propria storia personale e "parentale" appaiono strettamente collegate, in quanto funzionali, all'esercizio di una serie di diritti – sui quali non ci si soffermerà specificamente – che sono stati riconosciuti, nel tempo, dalla Corte costituzionale, il che rende la suddetta conoscenza meritevole di particolare garanzia. In particolare, si fa riferimento al diritto all'identità personale¹⁸ (che, com'è stato detto, rappresenta la «sintesi della storia di ciascun individuo»)¹⁹, ma anche ai connessi diritti al nome²⁰ e alla reputazione, al diritto al rispetto dei dati personali, al diritto alla salute (intesa come benessere psicofisico). Peraltro, se è pacificamente riconosciuta la garanzia del diritto alla vita, non si vede perché debbano (o, semplicemente, possano) rimanere oscure o ignote le vicende che

¹⁴ Si fa riferimento all'art. 14, I comma, del d.lgs. n. 191 del 2007, sebbene occorra chiedersi se tale normativa sia "equiparabile", sul piano giuridico, a quella di gameti, in considerazione del fatto che con la donazione di tessuti e cellule non vi è alcuna trasmissione di materiale genetico.

¹⁵ Cfr. I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, cit., pp. 586.

¹⁶ Infatti, tale diritto dovrebbe essere garantito anche nel caso in cui la madre non abbia dichiarato esplicitamente di voler rimanere anonima, «pur non portando avanti, per le più svariate ragioni, il rapporto familiare» (*Ibid.*, p. 587).

¹⁷ S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra CEDU e Corte Costituzionale italiana*, in *Forum di Quad. cost.*, 9 dicembre 2013, § 3.

¹⁸ Cfr. Tribunale min. Catanzaro, ord. 13 dicembre 2012; tale decisione è quella che poi ha condotto a Corte cost. n. 278 del 2013, della quale si parlerà ampiamente a breve. Al riguardo, v. I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, cit., p. 579; l'A. non manca di richiamare una serie di pronunce della Corte costituzionale nelle quali quest'ultima non aveva ricondotto l'identità biologica all'identità personale (p. 580).

¹⁹ F. RAUSO, *Identità personale e conoscenza delle proprie origini. Dimensione giuridica, aspetti etici, implicazioni sociali*, in *Heliopolis: Culture Civiltà Politica*, n. 1, 2018, p. 40.

²⁰ Al riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che «il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale (sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994)» (sent. n. 120 del 2001, p.to 2 del *cons. in dir.*), ossia l'art. 2 Cost. Che il diritto al nome (da intendersi sia in riferimento al prenome che al cognome) sia «elemento costitutivo dell'identità personale», la Consulta lo ha detto anche nella sent. n. 212 del 2018 (p.to 4.2 del *cons. in dir.*). Un'altra pronuncia degna di nota sul diritto al nome è la n. 268 del 2002.

La Consulta ha riconosciuto particolare importanza al cognome materno nelle sentt. n. 286 del 2016 e n. 131 del 2022, la qual cosa sembra un chiaro indice dell'importanza di identificare la madre biologica.

In dottrina, sul nesso che sussiste tra il diritto al nome e il diritto all'identità personale, per tutti, v. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, pp. 140 ss., e ID., *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 2006, pp. 114 ss.

hanno portato alla nascita di un essere umano. La vita, infatti, non può essere considerata solo nel suo momento iniziale, ma anche nel suo divenire.

A sua volta, l'identità personale – come ha rilevato la Corte EDU – appare funzionale al «diritto all'autonomia» dell'individuo e «allo sviluppo della persona»²¹ (del quale, tra l'altro, discorre l'art. 3 Cost.); l'una e l'altro, ovviamente, costituiscono aspetti fondamentali del principio personalista che permea l'intera Carta del '48.

Come ha ribadito la Corte di cassazione, sez. I civ., nella sentenza n. 19824 del 2020²², «il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L'incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale»²³ (ossia in

²¹ ... come osserva Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, che richiama rispettivamente i casi *Pretty c. Regno Unito* e *Bensaid c. Regno Unito*, sulla quale v. B. CARMINATI, *Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. 15024/2016: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in [BioDiritto](#), 21 luglio 2016 e A. GIURLANDA, *Diritto all'accesso alle proprie origini*, in [Quest. giust.](#), 29 luglio 2016.

Sul punto, v. anche S. AGOSTA, *Venire senza provenire: il diritto di accesso dell'adottato alle proprie origini nelle strettoie dell'anonimato materno*, in [BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue](#), n. 1, 2021, pp. 166 s.

Sul rilievo del “principio di autonomia” in campo bioetico, v. quanto osserva M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, pp. 146 s.; ID., *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile?...*, *cit.*, p. 117.

²² ... che rinvia a Cass., sez. I civ., n. 11887 del 2015, Cass., sez. I civ., n. 24292 del 2016, Cass., sez. I civ., n. 4020 del 2017. Sulla decisione del 2020, cfr. C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli in due recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione*, in [BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto](#), n. 2, 2021, pp. 350 ss.

²³ Si fa riferimento al p.to 2 della motivazione della decisione citata.

Sembra opportuno ricordare che tra il diritto al riconoscimento dello *status filiationis* e il diritto a conoscere le proprie origini, sebbene collegati al diritto all'identità personale, vi è una «distinzione concettuale», come rileva, A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in [Rivista AIC](#), n. 1, 2012 (22/02/2012), spec. p. 9.

Inoltre, non si può fare a meno di rilevare che di recente, con la sent. n. 68 del 2025, la Corte costituzionale ha affermato il diritto del nato al riconoscimento dello *status filiationis* da parte della c.d. madre “intenzionale”, nel caso di unione tra due donne mentre, con la sent. n. 69 del 2025, ha escluso che la donna *single* possa ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Sulle pronunce da ultimo richiamate, v., variamente, A. RUGGERI, *Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. n. 68 del 2025)*, in [Federalismi](#), n. 16, 2025 (4 giugno 2025), pp. 213 ss.; A. ANSELMO, *Corte cost., sentenze nn. 68 e 69 del 2025: autodeterminazione orientata alla genitorialità, modelli familiari e vita in atto. La difficile quadratura del cerchio*, in [lecostituzionaliste.it](#), maggio 2025; V. LEMME, *Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità la sentenza n. 68/2025*, in [lecostituzionaliste.it](#), giugno 2025; M. DI MASI, [Le sentenze n. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale](#), e M. CUNIBERTO, [Omogenitorialità. Una pronuncia storica della Consulta. Una prima riflessione sulla sentenza n. 68/2025](#), entrambi in [Quest. giust.](#), 18/06/2025; A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in [Diritti comparati](#), 18 giugno 2025; M. DI MASI, *La Corte costituzionale e l'accesso (negato) della donna single alla pma*, in [Diritti comparati](#), 19 giugno 2025; A. MAGGI, *Oltre il limbo giuridico della persona minore: nota alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale*, in [Consulta Online](#),

prospettiva “interna” ed “esterna”)²⁴. Com’è chiaro, questi ultimi due “piani” si confondono e si intrecciano inestricabilmente nel “comporre” l’identità della persona²⁵.

Nell’estrema difficoltà di individuare una priorità (o una prevalenza) tra i due, non si può fare a meno di rilevare come il secondo – che fa precipuo riferimento al concetto di “identità sociale” – acquisti un predominante rilievo nel dare forma al concetto di “dignità sociale” di cui discorre la Carta costituzionale (ex art. 3). Per inciso, è possibile osservare che in particolare per tale aspetto il tema che è ad oggetto di questa indagine acquista rilevanza giuridica non solo sul piano privatistico ma anche su quello pubblicistico, al quale attengono le considerazioni che si stanno facendo.

In un’altra occasione, la Cassazione – che pure non manca di precisare che il diritto all’anonimato della madre è pur sempre prevalente rispetto al diritto del figlio a conoscere le proprie origini, come si vedrà meglio più avanti, tanto che ad esso deve essere offerta la «massima» tutela per tutta la vita della madre – rileva che «la previsione della imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità [...] dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta»²⁶. Solo il legislatore e non un giudice potrebbe inserire «un termine di prescrizione o di decadenza per la dichiarazione giudiziale di paternità»²⁷.

A ciò si aggiunga il fatto che alla legge è demandato il compito di dettare norme e limiti per la ricerca della paternità (cfr. art. 30, IV comma, Cost.); la qual cosa non può essere interpretata nel senso che al legislatore sia finanche attribuito il potere di precludere tale ricerca²⁸. Non a caso, a tal proposito, nella sent. n. 272 del 2017, la Consulta ha rilevato che sebbene al legislatore sia stata data la possibilità di «privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale», ad esso spetta anche il compito «di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima,

n. III, 2025 (18 settembre 2025); M. PICCOLO, *La procreazione medicalmente assistita dopo le pronunce della Corte costituzionale nn. 68 e 69/2025*, in *Famiglia*, 30 luglio 2025.

²⁴ Cfr. I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, cit., pp. 576 ss. L’A. rileva che il diritto a conoscere le proprie origini è stato solitamente ricondotto al piano “interno”; A. LIUZZI, *Origini e identità*, in *Soc. dir.*, n. 1, 2004, p. 71.

Sul “carattere ‘pluridimensionale’ del diritto all’identità personale”, cfr. anche A. MORELLI, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue*, n. 2, 2019, pp. 49 ss.

²⁵ Sul punto, si è espresso anche il COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche...*, cit. Invero, già in precedenza, il Comitato aveva avuto modo di esprimere un certo favore verso gli interessi del nato fin dalle prime fasi della vita, come ricordano M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, cit., p. 137. Si fa riferimento al parere su *Identità e statuto dell’embrione umano* (22 giugno 1996) e al parere su *Ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali* (11 aprile 2003). Gli AA. richiamano anche Corte cost. n. 35 del 1997.

²⁶ Sul rilievo dello *status filiationis*, in riferimento a quanto affermato in Corte cost. n. 494 del 2002, v. V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, cit., pp. 5 s.

²⁷ Cass., sez. I civ., n. 24292 del 2016, p.to 1.1 della motivazione. Sull’imprescrittibilità del disconoscimento di paternità, stante l’incompatibilità di qualsiasi limitazione temporale all’esercizio del diritto da parte del figlio», v. anche Cass., sez. I civ., n. 11887 del 2015, ma anche Cass., sez. I civ., n. 4020 del 2017.

²⁸ Cfr. Cass., sez. I civ., n. 4020 del 2017, p.to 3.1. della motivazione.

così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, n. 13638; 22 dicembre 2016, n. 26767; e 3 aprile 2017, n. 8617)»²⁹.

Il giudice delle leggi, molti anni addietro, aveva riconosciuto il diritto allo *status filiationis*, quale componente fondamentale dell'identità personale³⁰. Si badi che, con il tempo, si è andato affermando un «favore per la conformità dello status alla realtà della procreazione»³¹. Tuttavia, secondo quanto si legge nella sent. n. 272, «va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento»³².

Prima di procedere, occorre osservare che se, per un verso, è certo che la verità biologica sia una componente fondamentale dell'identità personale, per altro verso, la seconda non si esaurisce nella prima. La Consulta, infatti, ha avuto modo di rilevare che il diritto all'identità personale «è correlato [...] anche ai legami affettivi e personali sviluppatasi all'interno della famiglia»³³. In riferimento all'azione di riconoscimento del figlio e a quanto prescrive il d.lgs. n. 154 del 2013, il giudice delle leggi osserva che si deve valutare anche «l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione»³⁴.

D'altra parte, però, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di mettere in luce l'importanza della verità biologica nella tutela del diritto all'identità personale e «alla affermazione di un rapporto di filiazione

²⁹ Corte cost. n. 272 del 2017, p.to 4.1.7. del *cons. in dir.* Sul punto, v. anche V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 10.

³⁰ Corte cost. n. 120 del 2001. Sul punto, tra i tanti, cfr. L. TRUCCO, *Anonimato della madre...*, *cit.*, p. 116; C. INGENITO, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 3399. Da ultimo, v. M.C. CARBONE, *La connotazione socioaffettiva dei rapporti familiari e il riconoscimento della relazione genitoriale come elemento di realizzazione dell'identità personale. Un percorso attraverso la giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *The family (r)evolution...*, *cit.*, pp. 439 ss. (spec. pp. 445 ss.).

³¹ Cass., sez. I civ., n. 4020 del 2017, p.to 3.1. della motivazione. In merito all'«importanza del legame genetico sotto il profilo dell'identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica» questa pronuncia richiama Corte EDU, caso *Mandet c. Francia* (p.to 3.1 del *cons. in dir.*).

³² Corte cost. n. 272 del 2017, p.to 4.1. del *cons. in dir.* Al riguardo, cfr. A. MORELLI, *Persona...*, *cit.*, pp. 53 s.; M.C. CARBONE, *La connotazione socioaffettiva dei rapporti familiari...*, *cit.*, pp. 447 ss. (l'A., al riguardo, non manca di richiamare anche la giurisprudenza costituzionale più recente).

³³ Corte cost. n. 127 del 2020, p.to 4.3. del *cons. in dir.* Su questa decisione, v. C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli...*, *cit.*, spec. pp. 344 ss.

³⁴ Corte cost. n. 127 del 2020, p.to 4.2.1. del *cons. in dir.*

veridico»³⁵, se si considera che l'identità è anche da intendersi «come corretta rappresentazione di sé stessi»³⁶.

È noto che l'identità personale è data da una serie di fattori, sui quali non è possibile in questa sede intrattenersi; tra questi ultimi sono da annoverare, oltre al nome³⁷, le caratteristiche fisiche e comportamentali, le attitudini, gli interessi personali, la professione, le relazioni sociali che intesse un soggetto durante la propria vita, ma anche il patrimonio genetico che si eredita dai genitori³⁸.

A sostegno di quanto si sta dicendo, soccorre la giurisprudenza (costituzionale e di merito).

Ad esempio, con la sent. n. 286 del 2016, il giudice delle leggi, oltre a ribadire la «copertura costituzionale assoluta» del diritto all'identità personale nell'art. 2 della Carta, ha rilevato l'importanza del nome e ha messo in luce il «paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale»³⁹.

Anche la Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di esprimersi sul punto. Si pensi, tra le altre, alla sent. n. 6963 del 2018⁴⁰, della sez. I civ. Vale la pena riportare testualmente quanto ha affermato la Corte suprema, per la quale «il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore». Sembra molto interessante rilevare questa distinzione operata dalla Cassazione tra identità «esteriore» e identità «interiore», che comporrebbero l'identità personale nella sua complessità ed interezza. È alla seconda che il giudice della legittimità riconduce l'importanza, per ogni individuo, di conoscere le proprie origini. Una compito ricostruzione della propria identità, infatti, «può richiedere la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima». Tuttavia,

³⁵ Corte cost. n. 7 del 2012; nella decisione si legge: «la crescente considerazione del *favor veritatis* (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: [sentenze n. 50](#) e [n. 266 del 2006](#)) non si ponga in conflitto con il *favor minoris*, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico ([sentenze 322 del 2011](#), [n. 216](#) e [n. 112 del 1997](#))». Si veda anche Corte cost. n. 134 del 1985, n. 170 del 1999 in merito all'equiparazione tra filiazione legittima e naturale e all'avanzamento della ricerca per l'accertamento della verità naturale (v. p.to 4 del *cons. in dir.*). Accenna alla giurisprudenza costituzionale in argomento L. TRUCCO, *Anonimato della madre...*, *cit.*, pp. 117 s.

Si veda anche da Cass., sez. I civ., n. 24292 del 2016, p.to 1.1 della motivazione, e da Cass., sez. I civ., n. 4020 del 2017, p.to 3.1 della motivazione (che richiama anche Corte cost. n. 170, sopra cit.).

³⁶ Tra i tanti, v. V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 4.

³⁷ Cfr. *Ibid.*, pp. 5 ss.

³⁸ Sull'influenza che, «incontestabilmente», hanno i geni sulla vita di una persona si esprime anche G. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, p. 825; M. GENSABELLA FURNARI, *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile?...*, *cit.*, p. 117.

³⁹ P.to 3.4.1. del *cons. in dir.*

⁴⁰ ... richiamata più volte anche da S. AGOSTA, *Venire senza provenire...*, *cit.*, pp. 155 ss.

l'aspetto relazionale che costituisce l'identità personale rileva anche in riferimento al rapporto che si instaura tra «chi dà origine e chi prende origine». Infatti, non è mancato chi ha osservato che «l'idea del nascere da qualcuno non può essere assorbita, mediante una finzione, nell'idea di essere educati da qualcuno»⁴¹.

In ogni caso, si è dell'avviso che l'identità personale sia un "tutto" indistinguibile, nella quale corpo e anima si fondono sicché la "componente" esteriore ha implicazioni su quella interiore e viceversa.

Pertanto, se un essere umano desidera conoscere se stesso, operazione per nulla agevole e che probabilmente dura tutta la vita⁴², occorre anche conoscere chi lo ha procreato. D'altra parte, se si ha il diritto a vivere e ad avere una propria identità si deve poter godere anche del diritto a conoscersi, ma perché quest'ultimo venga davvero garantito occorre – necessariamente – conoscere chi sono i propri genitori.

Si potrebbe ulteriormente osservare che per comprendere "chi siamo" dobbiamo sapere "da dove veniamo"⁴³. Così potremmo anche comprendere "dove possiamo andare". A quest'ultimo proposito, infatti, non si può negare che la possibilità di progettare il futuro, di porsi degli obiettivi (auspicabilmente raggiungibili), ma anche di nutrire speranze ha molto a che fare con la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità e qualità ma anche dei propri limiti e fragilità.

Per le ragioni alle quali si sta qui facendo cenno (e per molte altre alle quali non è ora possibile accennare), ben si comprende il rilievo che ha la conoscenza delle proprie origini, tanto da poter considerare quest'ultima oggetto di un diritto pubblico soggettivo (e quindi di una pretesa che si può far valere nei confronti dell'ordinamento)⁴⁴ che però, come accennato e come adesso si dirà meglio, non ha trovato fino ad oggi piena tutela. Infine, occorre chiedersi se il diritto a conoscere le proprie origini sia configurabile come diritto "autonomo" o se debba essere considerato solo alla luce del rapporto di strumentalità che lo lega, come detto, ad altri diritti.

3. Il diritto del figlio adottivo a conoscere le proprie origini

Come si diceva poco sopra, il diritto che si sta qui discutendo si è affermato in materia di adozione, trovando al riguardo una forma (seppur limitata, come si dirà) di garanzia. È, infatti, in questo ambito

⁴¹ A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 13.

⁴² Cfr. A. LIUZZI, *Origini...*, *cit.*, p. 75.

⁴³ Cfr. A. MORELLI, *Persona...*, *cit.*, 53; C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli...*, *cit.*, p. 350.

⁴⁴ D. BUTTURINI, *La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata*, in *Forum di Quad. cost.*, 24 ottobre 2012.

che è sorto il problema di consentire al figlio adottato di conoscere (e reperire) i propri genitori naturali (o, per lo meno, sapere chi essi siano)⁴⁵.

Com'è noto, a tal proposito, le maglie dell'ordinamento si sono "allargate", alleggerendo i vincoli e abbassando (seppure di poco) i muri che impedivano ad un soggetto di conoscere le proprie origini. Infatti, la Consulta (anche grazie all'influenza della Corte EDU) è intervenuta significativamente a garanzia del diritto in questione, rispetto alla rigidità iniziale del legislatore⁴⁶.

Trattandosi di vicende alquanto note è sufficiente qui un sintetico riferimento.

La l. n. 149 del 2001 ha modificato la l. n. 184 del 1983 in materia di adozione. In merito al punto che qui specificamente interessa, all'art. 28, comma V, la normativa prevede che «l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza»⁴⁷; come si nota, al figlio è dato un diritto potestativo, il che significa che non sussiste un «dovere di essere informati»⁴⁸.

Sulla base di quanto prescrive la l. n. 184, «definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste» (art. 28, VI comma). Tuttavia, la suddetta autorizzazione

⁴⁵ In argomento, cfr. M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004; S. AGOSTA, *Venire senza provenire...*, *cit.*, pp. 155 ss.

⁴⁶ Si badi che la scelta del legislatore di dare assoluta prevalenza all'anonimato in caso di adozione si fondava, in particolare, su motivazioni di natura culturale. Poiché «l'adozione era considerata un rimedio rispetto all'onta di essere un figlio illegittimo» la decisione di lasciare ignote le origini dell'adottato mirava a preservare madre e figlio «dal giudizio sociale negativo rispetto ad una condizione moralmente giudicata come indegna». I riferimenti testuali sono tratti da V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 2.

⁴⁷ È proprio il Tribunale per i minorenni che, ricevuta la richiesta, «procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente» (art. 28, comma VI, della l. n. 184 del 1983). Per inciso, pare opportuno osservare come al Tribunale per i minorenni venga attribuito un particolare e delicato ruolo di garanzia, sul quale sarebbe necessario riflettere maggiormente, ma non è possibile farlo in questa sede (a tal proposito, per tutti, v. G. SPADARO, *Le richieste degli adottati di accesso alle informazioni sulle proprie origini nel Tribunale per i minorenni di Bologna*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2014, pp. 256 ss., spec. p. 262; A. MONTALDI, *La persona alla ricerca delle proprie origini: il dialogo tra le istituzioni e le buone pratiche condivise*, in *Minorigiustizia*, n. 3, 2022, pp. 114 ss.). In particolare, è da chiedersi se, com'era stato previsto anche in talune proposte di legge non andate a buon fine che in seguito si richiameranno, debba essere il Tribunale per i minorenni il soggetto istituzionale deputato a "mettere in comunicazione" la madre biologica e il figlio.

Sarebbe opportuno, come molti rilevano, istituire in materia un'autorità autonoma, sull'esempio dell'esperienza francese (cfr. A. GIURLANDA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in *Quest. giust.*, 15 maggio 2015, § 3). Il punto meriterebbe di essere approfondito, in una sede ad esso specificamente dedicata. Si può comunque rilevare che nel panorama europeo i Paesi che consentono il parto anonimo sono in minoranza, come si ricava anche da quanto si accenna in *Godelli c. Italia*; in argomento, v. D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza)*, in *BioDiritto*, § 1. Una panoramica delle discipline adottate in Europa, sebbene aggiornata a diversi anni addietro, è offerta da A. SPECCHIO, *Il diritto dell'adottato di accesso alle informazioni concernenti la propria origine...*, *cit.*, pp. 357 ss. Richiama il sistema inglese C. VALENTE, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: brevi note su due esperienze giuridiche a confronto*, in *Famiglia*, 16 luglio 2020, § 3.

⁴⁸ Cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, p. 137.

all'adottato maggiorenne che voglia conoscere le proprie origini non è necessaria nel caso in cui «i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili» (art. 28, VIII comma)⁴⁹. Un caso trattato diversamente dalla Cassazione è stato quello di sopravvenuta incapacità della madre a manifestare validamente la propria

⁴⁹ A quest'ultimo proposito, v. Cass., sez. I civ., n. 11887 del 2015, Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, Cass., sez. I civ., n. 22838 del 2016, Cass., sez. VI civ., n. 3004 del 2018, Cass., sez. I civ., n. 19824 del 2020 (dove si conferma che il diritto all'anonimato, dopo la morte della madre, «è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all'accertamento dello status di filiazione»: p.to 2 della motivazione) e Cass., sez. I civ., n. 26616 del 2022. Degno di nota, in merito, è anche il decreto della Corte d'Appello di Milano (sez. V e volontaria giurisdizione) del 3.6.2021 (data di emissione), che ha riformato il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 28.9.2020 (data di deposito), e il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste dell'8 maggio 2015 (su quest'ultimo provvedimento, v. L. BUSATTA, *Tribunale di Trieste - Tribunali per i Minorenni - decreto 8 maggio 2015: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in [BioDiritto](#), 8 maggio 2015). In estrema sintesi, in queste decisioni la Corte suprema ha affermato che il diritto a conoscere le proprie origini può essere esercitato dall'adottato anche nel caso in cui la madre sia deceduta ed a prescindere dal decorso dei cento anni dal parto (*ex art. 93, II e III comma, del d.lgs. n. 196 del 2003*), fermo restando che il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e da non recare danni a terzi. Di diverso avviso era la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5 novembre 2014 (al riguardo, v. L. BUSATTA, *Corte d'Appello di Torino - sent. 5 novembre 2014: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in [BioDiritto](#), 5 novembre 2014, e C. Ingenito, *Il diritto all'identità dei figli...*, *cit.*, p. 353).

Nella terza delle decisioni della Cassazione ora richiamate si legge, tra l'altro, che «il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale», nel caso di specie, perché morta (p.to 5.3 della motivazione). Infatti, come osserva ancora la Cassazione, «l'interpretazione della norma che identifichi nell'intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita. Tale opzione ermeneutica sarebbe, inoltre, viziata di irragionevolezza perché sottoporrebbe il riconoscimento e l'esercizio di un diritto della persona di primario rilievo ad un fattore meramente eventuale quale quello del momento in cui si chiede il riconoscimento del proprio diritto» (p.to 5.3 della motivazione).

Pertanto, effettuando un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo, si può osservare che la morte della madre biologica non possa pregiudicare il diritto a conoscere le proprie origini e che non rilevi il mancato decorso del termine dei cento anni, tuttavia, l'esercizio di tale diritto non può ledere quello di terzi interessati. Nello specifico, il dispositivo della sent. n. 22838 recita: «il diritto dell'adottato – nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 30, comma 1 – ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti».

A quest'ultimo proposito, la tutela dei diritti degli eredi della donna che aveva optato per l'anonimato non può che essere recessiva dinanzi alla richiesta di accertamento avanzata dal figlio (così, quasi testualmente, si legge al p.to 4 della motivazione della dec. del 2022 che, al riguardo, richiama le sentenze del 2016 sopra richiamate). Inoltre, nella dec. n. 26616 si afferma: «Solo la madre vivente può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio, nell'esercizio di propri personalissimi diritti soggettivi; in caso di decesso, invece, il figlio può essere autorizzato dal Tribunale minorile ad accedere alle informazioni riservate sull'identità della propria madre, senza particolari ostacoli» (p.to 4 della motivazione).

In dottrina, cfr. V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 14; R. TREZZA, *Diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche: un approccio "sbilanciatorio-avaloriale" o "bilanciatorio-assiologico"?*, in [Giustizia insieme](#), 4 ottobre 2019, § 4; M. RENNA, *L'anonimato materno tra autodeterminazione soggettiva e disvelamento identitario indotto*, [BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue](#), n. 1, 2022, pp. 170 ss.

volontà, a causa di infermità. In tali circostanze, infatti, è stato negato al figlio il diritto a conoscere le proprie origini⁵⁰.

In base al comma VII, «l'accesso alle informazioni non [era] consentito nei confronti della madre che [avesse] dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#)» (quest'ultima norma, infatti, rispetto alla «dichiarazione di nascita», prevede la possibilità che la madre non voglia essere resa nota, dovendo essere rispettata tale volontà)⁵¹.

Rimane fermo che il diritto a conoscere le proprie origini «è graduato in base all'età»⁵² ed in base alla diversa «accezione» che di esso si accoglie, come si diceva all'inizio di questo scritto.

Nel 2013, con la sent. n. 278⁵³, la Consulta – come si legge nel dispositivo – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il VII comma dell'art. 28, come sostituito dall'art. 177, II comma, del d.lgs. n. 196 del 2003⁵⁴, «nella parte in cui non prevede[va] – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che [avesse] dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Il giudice delle leggi, in quell'occasione, non ha mancato di rilevare che sia il diritto a conoscere le proprie origini che il diritto all'anonimato hanno alla base «valori costituzionali di primario rilievo»⁵⁵, condizionandosi reciprocamente.

Sebbene il diritto all'anonimato si fondi, dal punto di vista costituzionale, «sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa

⁵⁰ Cfr. Cass., sez. I civ., n. 22497 del 2021; Cass., sez. I civ., n. 7093 del 2022. È da precisare che, nella prima sentenza, la Cassazione nega il generico diritto a conoscere le proprie origini, ma non anche – sebbene con certe «modalità» – quello relativo ad avere le «informazioni sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili» (v. p.to 10 della motivazione).

⁵¹ La precedente disciplina in materia di dichiarazione di nascita, abrogata dal D.P.R. del 2000 sopra citato, era quella contenuta nell'art. 73 del r.d. n. 1238 del 1939, nel quale si distingueva il caso di nascita illegittima (I comma) da quello di nascita illegittima (II comma). In questo secondo caso, le «enunciazioni» relative ai dati dei genitori si sarebbero dovute fare «soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente [avessero reso] la dichiarazione di nascita, o che [avessero] fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati».

⁵² V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, [cit.](#), p. 2.

⁵³ ... sulla quale v. E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in [Osservatorio costituzionale](#), dicembre 2013, pp. 1 ss.; E. RAPPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un "nuovo tipo" di sentenze additive*, in [Osservatorio costituzionale](#), gennaio 2015.

⁵⁴ Tale norma è stata poi abrogata dall'art. 27 del d.lgs. n. 101 del 2018.

⁵⁵ P.to 4 del *cons. in dir.*

incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili»⁵⁶, fermo restando che non può trovare spazio nella Carta un diritto ad abbandonare il proprio figlio⁵⁷ (non a caso punito dall'art. 591 c.p.), anche il diritto a conoscere le proprie origini ha un sicuro fondamento nella Carta. Infatti, esso «costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale».

La Consulta poi precisa che la disciplina della materia è affidata al legislatore, il quale è chiamato ad evitare che il diritto a conoscere le proprie origini entri in contrasto con il diritto all'anonimato della madre, che poggia su «esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita»⁵⁸, ma anche – secondo alcuni – il diritto alla riservatezza della madre⁵⁹. Per inciso si noti che il diritto all'anonimato non pare che venga tutelato come diritto “autonomo”, ma in quanto funzionale alla salute della madre⁶⁰.

⁵⁶ P.to 4 del *cons. in dir.*

⁵⁷ Cfr. S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 5.

⁵⁸ P.to 4 del *cons. in dir.*

⁵⁹ A dire della Cassazione è «improprio parlare di diritto alla riservatezza» (Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, p.to 17 della motivazione). In ogni caso, le esigenze di riservatezza dei dati verrebbero meno – come detto – con la morte del soggetto al quale quei dati si riferiscono, come rilevato da Cons. di Stato n. 3459 del 2012, pronuncia richiamata dalla ricorrente nel caso che ha portato alla sentenza della Cassazione n. 22838 del 2016 (dove si legge che, in quella circostanza, il diritto alla riservatezza si «affievolisce»).

⁶⁰ Cfr. S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 5.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice delle leggi – anche rifacendosi alla sent. *Godelli c. Italia* della Corte EDU⁶¹, che di certo molto ha influenzato il pronunciamento del 2013 della Consulta⁶² – ha osservato che occorre soffermarsi sull’aspetto “diacronico” della tutela del diritto all’anonimato della madre. In altre parole, al di là della garanzia che l’ordinamento offre a questo diritto al momento del parto, è necessario valutare se tale garanzia debba sussistere, intatta, anche in futuro. Il fattore tempo, infatti, potrebbe avere inciso sulla volontà della donna che, in un secondo momento, potrebbe non avere più interesse a mantenere l’anonimato. Da questo punto di vista, la Consulta ha continuato a dare valore all’autodeterminazione della donna che ha partorito, rispetto al diritto del figlio, ma – operando una razionalizzazione della tutela ed un bilanciamento degli interessi – ha consentito di verificare l’attualità

⁶¹ Sembra opportuno ricordare il ragionamento fatto nella sentenza in parola del 25 settembre 2012. La Corte EDU, nel rifarsi taluni importanti precedenti (in particolare, la pronuncia relativa al caso *Odièvre c. Francia* e quella relativa al caso *Mikulić c. Croazia*), richiama l’art. 8 CEDU, osservando che quest’ultima previsione «“tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno”

A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l’interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell’identità personale, ad esempio l’identità dei propri genitori (Mikulić, sopra citata, §§ 54 e 64). La nascita, e in particolare le circostanze di quest’ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell’adulto, sancita dall’articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie». Come osserva il giudice di Strasburgo, «l’espressione “ogni persona” dell’articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre. Da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata [...]. Dall’altra, non si può negare l’interesse di una donna a conservare l’anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate». Ciò che ai nostri fini particolarmente interessa è che la Corte EDU «considera il diritto all’identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, come parte integrante della nozione di vita privata». La difficoltà a risalire alle proprie origini può provocare – come osserva la Corte – «sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario (*Jäggi c. Svizzera*)». A differenza del sistema francese, «la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l’anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi». Infatti, «se la madre biologica ha deciso di mantenere l’anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l’Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato». Alla luce di quanto detto, la Corte EDU rileva la violazione dell’art. 8 CEDU.

È da notare, alla luce della sent. *Godelli c. Italia*, che i limiti posti al figlio (ormai adulto) di conoscere le proprie origini è solo riferito alla madre; il padre, che non ha riconosciuto un figlio, sarebbe sempre possibile ricercarlo (cfr. P. PAZÉ, *Le informazioni delle origini ai genitori adottivi*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2013, p. 201).

⁶² Al riguardo, si può osservare che, sebbene non ci sia dubbio che la Consulta sia stata condizionata dalla Corte di Strasburgo, l’illegittimità costituzionale pronunciata nella sent. n. 278 del 2013 non si fonda sulla violazione dell’art. 117, I comma, Cost. Infatti, il ragionamento operato dal giudice delle leggi porta quest’ultimo a tutelare l’adottato, scalfendo il muro issato dal legislatore nella l. n. 184 del 1983, come modificato dal d.lgs. n. 196 del 2003, in modo “autonomo”, quasi a voler dire che – senza la necessità di invocare l’art. 8 CEDU ritenuto violato nel caso *Godelli c. Italia* – l’ordinamento (e, specificamente, la Costituzione) contenga gli “strumenti” idonei a garantire quell’“equilibrio” e quella “proporzionalità” dei quali discorreva la Corte EDU tra il diritto all’anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini. Sul punto, v. E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, pp. 6 ss. In questo senso, l’A. rileva che «la giurisprudenza sovranazionale costituisce per il giudice costituzionale lo stimolo, ma anche l’occasione per una rilettura delle norme costituzionali» in materia. Pertanto, il merito che ha avuto la sent. *Godelli c. Italia* è stato, come osserva Frontoni, quello di avere «innesca[to] un circolo virtuoso», essendo stato uno «stimolo per il giudice a risollevare la questione di legittimità» nonostante l’infondatezza pronunciata dalla Corte costituzionale nella precedente dec. n. 425 del 2005.

delle scelte operate dalla donna in un momento precedente (quello della nascita, ossia del parto). Così facendo è stato rimosso il divieto assoluto di conoscere le proprie origini. Tuttavia, il suddetto bilanciamento appare, per così dire, “sbilanciato” a favore del diritto all’anonimato⁶³.

Pertanto, la situazione è la seguente: a norma dell’art. 28, I comma, i genitori adottivi devono informare «il minore adottato [...], provved[endo] nei modi e termini che essi ritengono più opportuni»⁶⁴. Tuttavia, ovviamente, non possono svelare il nome della madre naturale perché il più delle volte non lo conoscono⁶⁵. Al riguardo, subentra un’altra questione, quella relativa all’opportunità o meno che ai genitori adottivi vengano date maggiori informazioni sui genitori naturali.

Con molta probabilità, la motivazione che sta alla base di tale “squilibrio” è quella valutata anche nella precedente sent. n. 425 del 2005 della Corte; si voleva, per un verso, «che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio» e, per altro verso, si mirava a «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi»⁶⁶. E l’irrevocabilità degli effetti di questa scelta si ispirava ad una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi ora richiamati. Si voleva, infatti, escludere che la decisione per l’anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»⁶⁷. In altre parole, il favore nei confronti dell’anonimato trovava la sua ragion d’essere nel diritto alla vita dello stesso nascituro.

La rigida normativa intaccata dal giudice delle leggi, in fin dei conti, entrava in conflitto sia con il diritto a conoscere la propria storia parentale da parte del nato da madre ignota sia con il diritto di quest’ultima

⁶³ Come si legge in Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, in riferimento al caso *Odièvre c. Francia*, «lo squilibrio iniziale resta perpetuato nella misura in cui il diritto all’accesso alle informazioni sulle origini personali resta subordinato alla decisione esclusiva della madre» (p.to 13 della motivazione). Come si legge nella sentenza, al momento del parto la scelta dell’anonimato è funzionale alla tutela del diritto alla vita della madre e del figlio. «Dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all’anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative» che potrebbero ricadere sulla madre.

Infatti, si legittima una «situazione asimmetrica che non corrisponde ma anzi è inversamente proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli interessi in conflitto man mano che ci si allontana temporalmente dal momento in cui la scelta della madre è stata compiuta» (p.to 17 della motivazione).

⁶⁴ Al riguardo, v. A. GIURLANDA, *Il diritto alla conoscenza...*, cit., § 2; P. PAZÉ, *Le informazioni delle origini...*, cit., 189; A. MONTALDI, *La persona alla ricerca delle proprie origini...*, cit., p. 118, la quale osserva che l’uso dell’indicativo presente testimonia la «natura “cogente” del dovere posto a carico dei genitori adottivi».

⁶⁵ Secondo quanto prescrive il IV comma dello stesso art. 28, «le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore» (si rammenta che l’espressione “responsabilità genitoriale”, a seguito del d.lgs. n. 154 del 2013, ha sostituito la parola “potestà”; sul concetto di responsabilità genitoriale, v., da ultimo, Corte cost. n. 68 del 2025, p.to 7 del *cons. in dir.*, ma *passim*).

⁶⁶ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 4 del *cons. in dir.* (si tratta di un passaggio che la Corte riprende dalla precedente sent. n. 425, richiamato anche in quella del 2013).

⁶⁷ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 4 del *cons. in dir.* (anche in questo caso, la Consulta si rifà alla decisione del 2005).

di cambiare idea; in poche parole, ad essere lese erano sia la libertà di autodeterminazione dell'adottato che quella della madre. La volontà della donna veniva, infatti, "cristallizzata", subendo una "immobilizzazione"; infatti, «una volta intervenuta la scelta per l'anonimato [...], la relativa manifestazione di volontà assume[va] connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione»⁶⁸.

Come osservato dalla Corte nella sent. n. 278, quanto ora detto è stato «casticamente scolpito dall'art. 93, comma 2, del [...] d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento"»⁶⁹.

Ben si comprende che il limite temporale dei cento anni vanificava e "ridicolizzava" il diritto a conoscere le proprie origini, che finiva per esistere solo in astratto in quanto sarebbe stato difficilmente esercitabile. Infatti, non solo era improbabile che un essere umano arrivasse a "tagliare" questo "traguardo"; ammesso pure che ciò avvenisse, quel soggetto avrebbe potuto, a quel punto, colmare un vuoto e "morire in pace", ma conoscere le proprie origini, a quell'età, di certo a poco (o a nulla) sarebbe servito per "completare" la "costruzione" del proprio "io" anche in vista di prospettive future.

Tali scelte legislative, però, erano fondate «sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne [potesse] cercare il contatto per verificare se intend[esse] o meno mantenere il proprio anonimato»; tuttavia, come la Corte ha osservato, «né l'una né l'altra esigenza [poteva] ritenersi dirimente»⁷⁰. Come si legge nella sentenza, ieri come oggi, la rinuncia alla «genitorialità giuridica» non deve necessariamente comportare la rinuncia alla «genitorialità naturale», in quanto ciò ostacolerebbe un qualsiasi tipo di relazione tra madre e figlio con non poche ricadute sul piano della

⁶⁸ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 5 del *cons. in dir.*

⁶⁹ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 5 del *cons. in dir.*

⁷⁰ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 5 del *cons. in dir.*

compatibilità con l'art. 2 Cost.⁷¹. È quindi proprio l'«eccessiva rigidità»⁷² della disciplina che la Consulta censura, in linea con la già richiamata sent. della Corte EDU *Godelli c. Italia* e con la decisione relativa al caso *Odièvre c. Francia*⁷³ che ha interessato la normativa francese sul punto. Infatti, l'«irreversibilità del segreto»⁷⁴ è apparsa alla Corte in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.

Nella pronuncia in discorso, si affida, poi, al legislatore il compito di provvedere ad «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato»⁷⁵. Una precisazione si impone. Trattandosi di una additiva di principio si attendeva l'intervento legislativo al fine di porre in essere una disciplina in grado di recepire quel principio introdotto dal giudice delle leggi. Tuttavia, l'omissione del legislatore⁷⁶, il cui intervento appare particolarmente necessario⁷⁷, non può impedire all'adottato di verificare l'attualità della volontà della madre biologica. Ragionando diversamente si andrebbe contro il giudicato costituzionale, considerato che la preclusione nei confronti di una tale verifica è stata dichiarata contraria alla Carta⁷⁸. Pertanto, alla luce della tecnica usata, la Consulta non ha

⁷¹ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 5 del *cons. in dir.* Sembra particolarmente interessante questo doppio “volto” della genitorialità, che la Corte tiene a mettere in evidenza e a distinguere, in quanto «la scelta per l'anonimato risulta impattare inevitabilmente sulla “genitorialità giuridica” ma non è ragionevole che sia irreversibilmente preclusiva della “genitorialità naturale”» (C. DI COSTANZO, A. SIMONCINI, *Il contributo della Corte costituzionale allo sviluppo del biodiritto*, in [BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue](#), n. 2, 2019, p. 225). Com'è noto, si discorre oggi anche di “genitorialità sociale”; in argomento, da ultimo, v. S. PENASA, *Genitorialità plurali (al plurale)? Forme di riconoscimento della genitorialità sociale in prospettiva comparata*, in AA.VV., *The family (r)evolution...*, *cit.*, pp. 105 ss.; *ivi*, v. anche D. GIUNCHEDI, *La frammentazione della figura genitoriale e i criteri di attribuzione dello status filiationis*, pp. 166 ss., e S. CECCHINI, *Not Just Parent*. Per un diverso approccio alle sfide del biodiritto, pp. 546 ss.

⁷² Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 6 del *cons. in dir.*

⁷³ Nell'opinione dissenziente comune di alcuni giudici si osserva che la madre avrebbe «il diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino ponendolo in una condizione di sofferenza e condannandolo per tutta la vita all'ignoranza sulle sue origini», tanto che il «diritto di veto puro e semplice riconosciuto alla madre» fa sì che i diritti del minore – convenzionalmente riconosciuti – siano compromessi (i riferimenti testuali sono tratti da Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, che richiama la suddetta opinione).

Non mancano anche altre decisioni rilevanti della Corte EDU delle quali dà conto L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita...*, *cit.*, pp. 49 ss.

⁷⁴ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 6 del *cons. in dir.*

⁷⁵ Corte cost., n. 278 del 2013, p.to 6 del *cons. in dir.*

⁷⁶ Si fa presente che in passato si era tentato più volte di disciplinare la materia *de qua*; tra i vari disegni di legge decaduti al termine della rispettiva legislatura si possono ricordare i seguenti senza alcuna pretesa di esaustività: S1039, S1979 (XVIII legislatura), C784 e S1978 (XVII legislatura), C1899 (XVI legislatura).

In argomento, cfr. S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 8; D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa...*, *cit.*, pp. 235 ss.; F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 2017, pp. 943 ss.; R. TREZZA, *Diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche...*, *cit.*, § 6; S. CACACE, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e la volontà della madre di non essere nominata*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2022 (3 maggio 2022), pp. 91 ss.; F. RAUSO, *Identità personale e conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, p. 47 (l'A. richiama anche altre proposte di legge rispetto a quelle qui ricordate).

⁷⁷ Cfr. S. CACACE, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, p. 95.

⁷⁸ Sul punto, v. Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 8 della motivazione. Infatti, come si legge nella decisione ora richiamata, «per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione dell'art. 28, comma 7, non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre» (p. 8.1 della motivazione).

introdotto una nuova disciplina ma, come osservato dalla Cassazione, ciò «non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia al suo compito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti»⁷⁹. Il principio introdotto dalla Consulta, infatti, costituisce «diritto vigente, capace di valere per forza propria»⁸⁰, rendendo la decisione in parola direttamente applicabile⁸¹. Peraltro, la sent. n. 278 contiene una serie di indicazioni sul piano procedurale (sulle quali non ci si sofferma) che consentono ai giudici comuni – come osservato dalla Cassazione – di garantire la «legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti [la madre e il figlio] la possibilità concreta di esercitare i loro diritti fondamentali»⁸².

4. (*Segue*) Un passo indietro nella giurisprudenza costituzionale e altre considerazioni

Prima di proseguire, un cenno merita la precedente e già richiamata sent. n. 425 del 2005⁸³ della Corte costituzionale.

Anche in quell'occasione, era stato impugnato l'art. 28, VII comma, della l. n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per l'adottato, di verificare la «persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica»⁸⁴.

Come ricordato dalla Consulta, la previsione in parola era stata modificata dalla l. n. 149 del 2001 (v. art. 24)⁸⁵.

Tra i molti altri che riflettono sulla decisione ora richiamata, v. B. CARMINATI, *Corte di Cassazione – SS. UU. – sent. 1946/2017: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *BioDiritto*, 25 gennaio 2017; A. GIURLANDA, *Accesso alle origini, intervengono le Sezioni unite*, in *Quest. giust.*, 17 febbraio 2017.

⁷⁹ Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 8.1 della motivazione. Si veda, ad es., la Corte d'Appello di Catania con la sent. del 12 novembre 2014, sulla quale v. L. BUSATTA, *Corte d'Appello di Catania – sent. 12 novembre 2014: parto anonimo e accesso ai dati per l'adottato*, in *BioDiritto*, 12 novembre 2014.

Sul punto, cfr. quanto osserva E. RAPPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa...*, *cit.*, pp. 7 ss., ad avviso del quale, in mancanza dell'intervento del legislatore, i giudici non possano «dare concretizzazione» a quanto si legge nella sent. n. 278 del 2013. Di altro e condivisibile parere (anche alla luce della sent. n. 1946 ora cit.) sono L. TROVATO, *Il desiderio di conoscere le proprie origini. Un diritto irrinunciabile, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013*, in *Quest. giust.*, n. 6, 2013, pp. 227 s.; F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie...*, *cit.*, spec. pp. 934 s.; V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, pp. 12 ss.

⁸⁰ Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 8.1 della motivazione.

⁸¹ Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 8.1 della motivazione

⁸² Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 9 della motivazione.

⁸³ ... sulla quale, cfr., almeno, A.O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. cost.*, 2005, pp. 4602 ss.; G. REPETTO, *Famiglie e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Associazione dei costituzionalisti*, 24 marzo 2006; L. TRUCCO, *Anonimato della madre...*, *cit.*, pp. 107 ss.; S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 5.

⁸⁴ P.to 1 del *cons. in dir.*

⁸⁵ Tale modifica ha dato effettiva attuazione a quanto prescritto, al riguardo, nella Convenzione di New York del 1989 (e ratificata nel nostro Paese nel 1991) e alla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 (e ratificata nel nostro Paese nel 1998). Sul punto, cfr. Cass., sez. I civ., n. 26616 del 2022, p.to 3 della motivazione.

Nel 2005, il V e il VI comma dell'art. 28 prevedevano, grazie alla modifica sopra citata del 2001, la possibilità per l'adottato di accedere, a certe condizioni, ai dati e alle informazioni che lo riguardavano. Tuttavia, la conoscenza delle proprie origini rimaneva molto limitata; infatti, al VII comma si impediva l'accesso alle informazioni qualora il minore non fosse riconosciuto alla nascita e anche uno solo dei genitori biologici avesse dichiarato di voler rimanere anonimo.

Il d.lgs. n. 196 del 2003 è intervenuto sulla previsione da ultimo richiamata offrendo qualche possibilità in più all'adottato (v. art. 177, II comma)⁸⁶; infatti, l'accesso alle informazioni relative alle proprie origini rimaneva inibito solo nel caso in cui fosse stata la madre a manifestare la volontà di rimanere anonima. Nella questione di legittimità costituzionale che ha condotto alla decisione n. 425 è stata proprio questa norma ad essere impugnata, apparendo comunque limitativa nei confronti del minore che avesse voluto ricostruire la propria storia parentale.

In tale circostanza, il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione, non ravvisando la presunta violazione dell'art. 2 Cost., invocata dal rimettente. Come si legge nella sentenza, «la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». La Corte costituzionale, pertanto, ha motivato così (ed ha espressamente dichiarato) l'assolutezza del diritto all'anonimato della madre, che non può essere in alcun modo limitato⁸⁷. Sul punto, però, occorre soffermarsi un attimo, in quanto non si può fare a meno di osservare che l'impostazione della Consulta appare opinabile per la semplice ragione – peraltro, pacificamente condivisa – che nessun diritto, che pure trovi fondamento in Costituzione, può apparire garantito sempre e comunque a discapito di altri diritti, anch'essi riconosciuti nella Carta, che con il primo dovessero entrare in contrasto. Qualora ciò fosse possibile vorrebbe dire che il bilanciamento tra valori costituzionali – quelli sottesi al primo diritto e quelli che sono alla base del secondo diritto (nel caso che

⁸⁶ A norma del II comma dell'art. 177 del d.lgs. n. 196, «il comma 7 dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”».

⁸⁷ Al p.to 4 del *cons. in dir.*, la Consulta è chiara: «L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale». La “duplice finalità” alla quale il giudice delle leggi fa riferimento è quella indicata poco sopra, che pare utile ribadire: «assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio» e «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi».

ci riguarda, a quello di conoscere le proprie origini) – si risolverebbe sempre a vantaggio di alcuni di essi che, in tal modo, finirebbero per affermarsi in modo tirannico⁸⁸.

Com'è noto, la stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 85 del 2013 (quella relativa al “caso Ilva”, a firma Silvestri), ha osservato che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” ([sentenza n. 264 del 2012](#)). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»⁸⁹.

Alla luce di quanto detto, il ragionamento operato dalla Consulta nel 2005 sarebbe condivisibile solo nella misura in cui si rilevasse che il diritto a conoscere le proprie origini non possa trovare fondamento in Costituzione a differenza del diritto all'anonimato della madre biologica, ma sarebbe da dimostrare la diversa “natura” dei due diritti; qualora si “facesse fatica” a riconoscere il fondamento costituzionale del diritto a conoscere le proprie origini, non meno agevole sarebbe riconoscere il suddetto fondamento al diritto all'anonimato.

Tuttavia, sembra che le cose stiano diversamente, in quanto l'uno e l'altro diritto – come detto – appaiono impliciti nella Carta, trovando variamente ospitalità fra le trame di quest'ultima, in particolare agli artt. 2, 3, 13 e 30, 117, I comma, Cost. Non manca chi riconduce il diritto a conoscere le proprie origini anche all'art. 21 Cost., sotto il profilo del «diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi»⁹⁰.

Non essendovi espressa menzione in Costituzione dei diritti ai quali si sta facendo riferimento, è possibile affermare che essi siano da annoverare – come accennato all'inizio – tra i cc.dd. “nuovi diritti”⁹¹, riconducibili al novero dei diritti inviolabili che la Repubblica è chiamata a riconoscere e a garantire *ex art. 2 Cost.*, secondo l'idea – già sostenuta da chi scrive in precedenti occasioni – che quest'ultima previsione contenga una clausola “a fattispecie aperta”... ma non troppo⁹².

Infatti, incidentalmente, si ricordi che il giudice delle leggi – con una sentenza che si potrebbe definire “storica”, la n. 98 del 1979 – ha osservato che «nella costante interpretazione della Corte, l'invocato art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua personalità, deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli

⁸⁸ Il riferimento, com'è chiaro, è a C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Brescia, 2008.

⁸⁹ P.to 4 del *cons. in dir.*

⁹⁰ Ne dà conto I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, *cit.*, pp. 574 s.

⁹¹ Cfr. *Ibid.*, pp. 561 ss. Per A. LIUZZI, *Origini...*, *cit.*, p. 80, il diritto in discorso non è annoverabile tra quelli “nuovi”.

⁹² Sul punto, se si vuole, si veda, ad es., A.I. ARENA, A. RANDAZZO, *Prime note sul diritto alla vita nell'ordinamento costituzionale*, in [leonline](#), n. 3, 2022, p. 78.

diritti e garanzie fondamentali (sentenze nn. 11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975), quanto meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti»⁹³.

Ragionando così, pertanto, sia il diritto all'anonimato sia quello a conoscere le proprie origini si possono considerare impliciti o, se si preferisce, direttamente discendenti dalla libertà personale, in particolare grazie alla lettura, in combinato disposto, dell'art. 13 con le altre previsioni costituzionali sopra richiamate. Una precisazione si rende opportuna: l'art. 117, I comma, Cost., viene in rilievo nella misura in cui – come osservato dalla Corte EDU – verrebbe leso l'art. 8 CEDU, quale parametro interposto.

Tuttavia, come già accennato, anche quando la Consulta è entrata nel merito con la sentenza additiva di principio del 2013, la previsione costituzionale da ultimo richiamata non è “servita” al giudice delle leggi, il quale ha mostrato di poter offrire garanzia al diritto a conoscere le proprie origini a prescindere dalla Convenzione⁹⁴ o da altri “strumenti” di diritto internazionale.

A quest'ultimo proposito, si coglie l'occasione per rilevare che anche altre fonti esterne – peraltro, più volte citate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – rilevano ai fini che qui interessano. Si fa riferimento agli artt. 7, I comma, e 8, I comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e all'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993, ma non solo⁹⁵.

A prescindere da quanto detto, non si può fare a meno di rilevare che il diritto all'identità personale della madre si può scontrare con quello del figlio; infatti, se la prima ha il diritto a tenere nascosta la propria identità, il secondo ha il diritto – dotato della medesima forza – di costruire (o, se si preferisce, di completare)⁹⁶ la propria identità personale, anche conoscendo le proprie origini. È tra i valori che – in modo diretto o indiretto – stanno alla base di quei diritti che si deve effettuare il bilanciamento, nella consapevolezza che al tirar delle somme può darsi anche il caso che occorra sacrificare uno dei due beni in campo rispetto all'altro. In particolare, tra i valori in parola, è da considerare anche la dignità umana (salvo, poi, a dover verificare cosa debba intendersi per dignità, questione che si rinvia ad altro studio).

⁹³ P.to 2 del *cons. in dir.*

⁹⁴ In argomento, cfr. A. CIERVO, “Come se Strasburgo non ci fosse”: la Corte costituzionale italiana e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, in *Federalismi - Focus Human Rights*, n. 1, 2014 (28 marzo 2014).

Come ha osservato il giudice di Strasburgo nella sent. *Godelli c. Italia* già richiamata, spostandoci sul piano della CEDU, “in gioco” appaiono il diritto alla vita privata della madre e quello del figlio, strettamente connessi al diritto all'identità personale di entrambi.

⁹⁵ Si veda, ad es., la Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (richiamata in Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016), la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 27 giugno 2008 e l'art. 22 della Convenzione europea sull'adozione dei minori. Sul punto, cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, pp. 143 s.; L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita...*, *cit.*, spec. pp. 46 ss.

⁹⁶ Si esprime in questi termini, ad es., Cass., sez. I civ., 22838 del 2016, p.to 4.1 della motivazione, ma *passim*.

Discorrendo del riconoscimento di uno «status filiale corrispondente alla verità biologica», la Cassazione ha infatti affermato che «la costruzione dell'identità personale non si esaurisce in esso ma ne è fortemente incisa, come rivela la sempre maggiore attenzione delle Corti» (Cass., sez. I civ., n. 11887 del 2015).

Al riguardo, si può poi concordare con chi è dell'avviso che quest'ultima sia l'unico valore costituzionale mai bilanciabile, in quanto esso stesso è la "bilancia" sulla quale vengono bilanciati gli altri valori costituzionali. Di conseguenza, esso può essere considerato un "metavalore" (o un valore "supercostituzionale")⁹⁷ che può essere limitato solo nei casi in cui "contrasti con se stesso". Ciò che si intende dire, infatti, è che la dignità umana non soccombe mai, per i motivi che si sono appena accennati, quando si trova "al cospetto" di altri (e diversi) valori costituzionali, ma anch'essa può subire limitazioni se, come in uno "specchio", si pone dinanzi a se stessa. Sarebbe, infatti, irragionevole, nel caso che ci riguarda, far prevalere "per sistema" la dignità della madre naturale rispetto a quella dell'adottato. Per tale ragione, quindi, non si può affermare la costante prevalenza del diritto all'anonimato sul diritto a conoscere le proprie origini.

Tornando alla sent. n. 425 del 2005, in quest'ultima, essendo stata dalla Corte esclusa la lesione dell'identità personale dell'adottato, è stata, quindi, scartata la violazione dell'art. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha poi ritenuto insussistente anche il contrasto con l'art. 3 Cost.⁹⁸

Prima di proseguire, sia consentito un ulteriore passo indietro. Sembra infatti opportuno ricordare che la Consulta era già stata investita di una questione sul VII comma dell'art. 28 della l. n. 184 del 1983.

In quell'occasione, con la dec. n. 184 del 2004, la Corte aveva avuto "gioco facile" nel restituire gli atti al giudice *a quo* per la sopravvenuta modifica della norma impugnata (anche in questo caso, il VII comma dell'art. 28) tramite il già citato art. 177, II comma, del d.lgs. n. 196 del 2003, nei termini che si è detto poco sopra. Il giudice delle leggi, pertanto, ha rimesso a chi ha sollevato la questione il compito di stabilire se nel processo si dovesse applicare la norma in questione nella sua versione modificata o in quella precedente; nel primo caso, secondo la Consulta, il giudice *a quo* avrebbe dovuto verificare, alla luce dell'aggiornamento dell'art. 28, VII comma, se sollevare una questione di legittimità costituzionale e se farlo in modo identico (o meno) rispetto al caso precedente⁹⁹.

⁹⁷ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), Torino 1992, pp. 221 ss., nonché in *Pol. dir.*, 1991, pp. 343 ss.

⁹⁸ Tale parametro era stato invocato al fine di mettere in luce la diversità di trattamento tra «l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione. Il rimettente ritiene irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l'accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo». La Consulta ha affermato che «la censura è infondata, perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato» (p.to 6 del *cons. in dir.*).

⁹⁹ Corte cost. n. 184 del 2004.

5. Riflettendo sulla giurisprudenza costituzionale richiamata

È possibile, adesso, fare qualche considerazione in merito al percorso giurisprudenziale, qui ricostruito a ritroso sulla “linea del tempo”, che ha interessato il diritto a conoscere le proprie origini in caso di adozione.

Taluni elementi paiono emergere dalle decisioni richiamate in questa sede e sembrano meritevoli di attenzione.

L’esigenza di conoscere le proprie origini, per l’adottato, è costantemente avvertita da molto tempo ormai anche nel nostro ordinamento. Ciò ha comportato (e comporta) che il “mondo del diritto” se ne sia dovuto prendere carico (e debba continuare a farlo), per via legislativa e giurisprudenziale.

È ormai certo che conoscere le proprie origini non risponda ad un mero interesse o bisogno, potendo costituire oggetto di un vero e proprio diritto pubblico soggettivo che trova nella Carta del ’48 implicito (ma sicuro) fondamento.

La giurisprudenza costituzionale qui ripercorsa testimonia una sorta di “climax” operato dal giudice delle leggi. Dalla prima occasione, nel 2004, nella quale la Consulta non è neanche scesa nel merito della questione si è passati alla pronuncia del 2005, nella quale il giudice delle leggi ha confermato la rigidità della disciplina in materia a favore della madre biologica, “legando le mani” ai minori adottati (o, forse, stringendo ancora di più il “nodo” che immobilizzava questi ultimi). Con la sentenza del 2013, invece, il giudice delle leggi ha allargato le “maglie” dell’ordinamento, ha aperto una “feritoia” ed ha fatto entrare un po’ di luce che ha iniziato ad illuminare le “ferite” degli adottati, rimasti fino a quel momento pregiudicati nelle proprie richieste.

Come si è già avuto modo di dire, però, anche nel 2013, il bilanciamento tra il diritto all’anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini si è risolto a favore del primo, comunque sacrificando (sebbene meno che in passato) il secondo. L’“ago della bilancia”, infatti, ancora oggi, continua a pendere verso la posizione della madre biologica. Ciò appare giustificato dalle ragioni che sono state sopra esposte. Non si dimentichi, infatti, che i casi (drammatici, ad avviso di chi scrive) nei quali una madre (o, in generale, i genitori naturali) decidono di dare in adozione i propri figli, che hanno alla base svariate motivazioni, sono quasi sempre situazioni in cui i figli, purtroppo, non sono stati voluti e cercati.

Rimane, però, da risolvere più di un problema. Sulla base di quanto si diceva prima, il diritto della madre a rimanere ignota, così ragionando, appare tirannico rispetto al diritto del figlio a conoscere la propria storia parentale. Ciò appare difficilmente compatibile con un ordinamento liberal-democratico qual è il nostro.

Inoltre, come detto, “in gioco” c’è la dignità della madre e la dignità del figlio¹⁰⁰, l’una in contrasto con l’altra, specie se si considera il problema dal punto di vista diacronico e non sincronico, secondo le indicazioni della Corte EDU. D’altra parte, la seconda è la prospettiva dalla quale “guardare” la questione che si sta ora indagando. Infatti, la vita e lo stesso ordinamento evolvono e non possono essere considerati nella loro staticità. Non è infatti possibile disciplinare una certa situazione “fotografando” quest’ultima e fissando regole immutabili nel tempo, in quanto quella stessa situazione non è detto che rimanga sempre identica (molti, infatti, sono i casi che si potrebbero riportare nei quali il legislatore ha introdotto clausole in grado di adattare una certa disciplina al mutare della situazione che intende regolare)¹⁰¹.

Come opportunamente rilevato in dottrina, in materia di adozione (ma, ad avviso di chi scrive, non solo), «è fuorviante tentare [...] di mostrare che la donna è l’unico individuo che conta e che il nascituro non è un individuo degno di considerazione. Si tratta piuttosto di prendere atto del fatto che siamo in presenza, già dall’inizio della gravidanza, di una relazione nella quale la donna svolge un ruolo fondamentale. Questi legami, una volta sviluppati nella relazione fra due individui, sono dinamici e sempre rivedibili»¹⁰². Anche la stessa ricerca delle proprie origini appare dinamica (mutevole in base alle varie fasi della vita)¹⁰³ e diversificata da soggetto a soggetto¹⁰⁴, come dinamica è l’identità¹⁰⁵.

D’altra parte, la società (con le istanze di tutela che da essa si levano) è in continuo movimento e il diritto non può che essere attraversato da un medesimo dinamismo interno, tale che l’una e l’altro si condizionino reciprocamente e si evolvano senza sosta.

¹⁰⁰ Cfr. I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, cit., p. 596.

¹⁰¹ Sebbene si tratti di un tema che esula da questo studio, si pensi, ad es., al fatto che il legislatore ha previsto un continuo aggiornamento dello stato di salute dello studente con disabilità in modo che l’ordinamento possa predisporre gli strumenti più efficaci all’integrazione scolastica del ragazzo e, in generale, garantire in concreto il diritto allo studio del quale egli è titolare.

¹⁰² E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini...*, cit., p. 4.

¹⁰³ Cfr. M. CASONATO, *Adolescenti “in rete”: navigare alla ricerca delle proprie origini*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2015, p. 92; ID., *Cercare le proprie origini...*, cit., p. 2.

¹⁰⁴ C’è infatti chi cerca entrambi i genitori e chi uno solo di essi; chi cerca solo i fratelli, e via discorrendo. Anche l’*animus* e le motivazioni che stanno alla base della ricerca possono essere differenti: c’è chi prova rabbia nei confronti dei genitori naturali e chi è sereno. A tal proposito, una sensibile dottrina esclude che la ricerca delle proprie origini possa essere originata da una semplice “curiosità”, anche perché essa riguarda informazioni relative a se stessi e non ad altri (M. GENSABELLA FURNARI, *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile?...*, cit., p. 117). Sul punto, v. anche L. TROVATO, *Il desiderio di conoscere le proprie origini...*, cit., p. 216.

Un caso molto delicato è poi quello di coloro che hanno una disabilità e che sono stati abbandonati alla nascita. Insomma, le fattispecie possono essere molto varie e mutare con il tempo. Sul punto, cfr. B. BERTETTI, *Adottivi italiani alla ricerca delle origini: voci dal web*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2013, pp. 205 ss. Che molti adottati siano portatori di “bisogni speciali” è stato rilevato anche G.C. TURRI, *Adolescenza, costruzione dell’identità e appartenenza familiari plurime*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2013, p. 8.

Un caso completamente diverso e che può condurre ad altre conclusioni è quello che relativo a coloro che vorrebbero rimuovere l’anonimato non al fine di conoscere le proprie origini ma per avere riconosciuto lo status di figlio solo allo scopo di averne un ritorno in termini economici (sul punto, v. Tribunale di Milano, sent. n. 11475 del 2015, su cui v. L. BUSATTA, *Tribunale di Milano - sent. 11475/2015: parto anonimo*, in *BioDiritto*, 14 ottobre 2014).

¹⁰⁵ Cfr. A. LIUZZI, *Origini...*, cit., p. 75.

In ogni caso, se, per un verso, è assai opportuno che l'ordinamento incoraggi la maternità e la paternità, per altro verso, è altrettanto importante che favorisca una genitorialità che sia responsabile¹⁰⁶.

Sembra difficile negare che la copertura dell'anonimato potrebbe – al contrario – deresponsabilizzare la madre (o, in generale, i genitori), stante la “via d'uscita” rappresentata dalla possibilità di “abbandonare” il neonato senza dover “dare conto a nessuno”, pur non sottovalutando l'alto valore dell'istituto dell'adozione.

In aggiunta a quanto detto, non è possibile sottovalutare le conseguenze che si avrebbero in una serie di circostanze diverse da quella adottiva, come nel caso della maternità surrogata (opportunamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta), dell'uso degli embrioni “sopranumerari” crioconservati¹⁰⁷, dei figli nati fuori dal matrimonio o della fecondazione eterologa.

A quest'ultima saranno dedicate le prossime pagine.

6. Il diritto a conoscere le proprie origini e la fecondazione eterologa

Occorre preliminarmente ricordare che – come già detto – secondo diritto vivente¹⁰⁸ la donatrice o il donatore devono rimanere anonimi e non possono conoscere chi è nato dal proprio gamete. Invece, chi partorisce un figlio ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita non gode di diritto all'anonimato (cfr. art. 9, II comma, l. n. 40 del 2004).

A questo punto dell'analisi, giova chiedersi se il divieto di conoscere l'identità del donatore o della donatrice, in caso di fecondazione eterologa, sia conforme alla Costituzione e se un eventuale mutamento della disciplina in materia contrasti con la Carta.

Ci si propone, ora, di provare a rispondere a queste due domande fra loro intimamente collegate cercando di verificare se la garanzia apprestata al diritto a conoscere le proprie origini in costanza di adozione (e, quindi, riconosciuta all'adottato) sia, negli stessi termini e con gli stessi limiti, “applicabile” e riferibile al caso di fecondazione eterologa¹⁰⁹, stante la mancanza di una regolazione interna in materia¹¹⁰.

¹⁰⁶ Sull'«assunzione di responsabilità» che è strettamente legata al «vincolo genitoriale», da ultimo, v. Corte cost. n. 68 del 2025, p.to 6 del *cons. in dir.*

¹⁰⁷ Cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, pp. 149 ss.

¹⁰⁸ Ancora una volta, si fa riferimento, in via analogica, alla disciplina sulla donazione di tessuti e cellule, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 191 del 2007.

¹⁰⁹ A questo aspetto, quando ancora tale pratica era considerata vietata nel nostro ordinamento, è specificamente dedicato il già citato parere del Comitato Nazionale di Bioetica, dal titolo “[Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa](#)”, § 5.3.

¹¹⁰ Per una analisi comparatistica sul punto, v., per tutti, D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa...*, *cit.*, spec. pp. 227 ss. L'A., tra l'altro, ricorda che in riferimento alla fecondazione eterologa, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel 2014, aveva redatto un documento dal titolo: “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale nr. 162/2014” (consultabile sul sito della [Camera dei deputati](#)). In riferimento alla questione dell'anonimato, nel suddetto documento, si opera un richiamo al d.lgs. n. 191 del 2007, che detta «norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani».

Come si diceva, non v'è dubbio che le due situazioni siano diverse, ma ciò non esclude l'uso del criterio dell'interpretazione analogica. Anzi, proprio la non esatta sovrapposibilità delle due fattispecie fa sì che la portata della tutela del diritto ad ottenere informazioni e dati rispetto alla propria storia parentale possa essere differente. A ciò si aggiunga che, sia pure in casi eccezionali, le due situazioni possono in astratto anche incrociarsi, qualora – per oscuri secondi fini – si scelga di dare in adozione un figlio nato da fecondazione eterologa.

Tuttavia, in via preliminare, occorre rilevare che, così come in caso di adozione i genitori adottivi sono chiamati, come detto, ad informare il figlio del suo *status*, da quando è stato rimosso il divieto di fecondazione eterologa non si vede il motivo per il quale chi è nato grazie a questa pratica non debba ricevere tutte le informazioni che lo riguardano. Anzi, il turbamento che potrebbe (giustamente) avere l'adottato per il fatto di apprendere di essere stato abbandonato, nell'ipotesi di PMA, non dovrebbe esservi, trattandosi di un caso in cui quella nascita è stata fortemente desiderata e, di certo, la sterilità o l'infertilità (totali o parziali)¹¹¹ della coppia non può essere considerata una colpa.

Alla luce di quanto ora detto, in prospettiva *de jure condendo*, sembra particolarmente opportuno avviare (o approfondire) una riflessione circa la conseguente opportunità di rivelare, al nato da fecondazione eterologa, il nome di colui o di colei che, di fatto, ha reso possibile questa nascita. Non si può escludere, poi, che in futuro possa essere il nipote a volere scoprire chi siano i propri “nonni genetici”, nel caso in cui venisse a sapere che il padre o la madre siano nati da fecondazione eterologa e non abbiano esercitato il diritto a conoscere le proprie origini¹¹². Com'è chiaro, questa non è una fattispecie che è necessario prendere in esame ora.

La Corte costituzionale non ha mancato di notare che «la questione del diritto all'identità genetica [...] non è nuova», sebbene presenti «peculiarità [...] in relazione alla fattispecie in esame» (appunto, alla PMA di tipo eterologo)¹¹³.

Almeno due aspetti accomunano la condizione dell'adottato e del nato da fecondazione eterologa: il loro concepimento è avvenuto con l'intervento di soggetti estranei (del tutto in caso di adozione o in parte nell'ipotesi della fecondazione eterologa non bilaterale)¹¹⁴.

destinati ad applicazioni sull'uomo» (art. 1). V., inoltre, dello stesso D. ROSANI, *La nuova legge tedesca sulla conoscenza delle origini nella fecondazione eterologa*, in *dirittoesalute*, n. 1, 2019 (30 aprile 2019), pp. 62 ss.

¹¹¹ Nella sent. n. 162 del 2014, la Corte ha escluso l'impiego della fecondazione eterologa per perseguire «illegittimi fini eugenetici» (v. p.to 9 del *cons. in dir.*).

¹¹² D. ROSANI, *La nuova legge tedesca...*, *cit.*, pp. 84 s.

¹¹³ Corte cost. n. 162 del 2014, p.to 12 del *cons. in dir.*

¹¹⁴ Si potrebbe anche aggiungere che, nel caso di adozione, la famiglia “giuridica” si differenzia da quella naturale, mentre nel caso della fecondazione eterologa questa dicotomia non sussiste, sebbene sia possibile riflettere sul concetto di famiglia “naturale”, visto che almeno uno dei due genitori non ha partecipato al concepimento, che è invece avvenuto in modo “artificiale”.

Entrambi i soggetti non conoscono o conoscono solo in parte gli ascendenti genetici e, pertanto, non condividono con essi il loro percorso di vita¹¹⁵.

Infatti, sia l'adottato sia il figlio nato da eterologa non hanno informazioni complete circa il proprio "essere al mondo" (almeno, questa è l'ipotesi di partenza).

Tuttavia, c'è una rilevante differenza tra le due situazioni: nel caso dell'adozione, come detto, solitamente, il figlio non era "programmato" (si perdoni la crudezza di questo termine) e, quel che è peggio, come detto, desiderato. Nell'altro caso, c'è una chiara e premeditata volontà di donare o di ricevere gameti.

Tale distinzione tra le due circostanze appare tutt'altro che irrilevante, essendo invece dirimente ai fini che interessano questo studio¹¹⁶.

Una volta che l'ordinamento, tramite la Corte costituzionale, abbia reso possibile la fecondazione eterologa¹¹⁷, occorre chiedersi se il nato grazie a questa pratica possa far valere, ed in che misura, il diritto a sapere da dove (*rectius*, da chi) proviene, alla luce del rilievo che è stato riconosciuto al medesimo diritto con la sent. n. 278 del 2013.

In prima battuta, si tratterebbe di comunicare al nato da fecondazione eterologa com'è venuto al mondo e poi concedere allo stesso la possibilità di indagare sull'identità dei donatori, nota alla c.d. "banca del seme"¹¹⁸. Anche in questo caso, si tratta di verificare quale accezione del diritto a conoscere le proprie origini si possa accogliere: se quella "parziale", così come precisato all'inizio di questo scritto, ovvero quella "piena", idonea a condurre alla individuazione degli ascendenti biologici.

Si è dell'idea che, alla luce di ciò che accomuna e avvicina le due situazioni, non vi siano ragioni per escludere l'adattabilità e l'adottabilità del ragionamento fatto dal giudice delle leggi nel 2013 anche al nato da fecondazione eterologa, per lo meno verificando se chi ha donato il gamete è disponibile a rivelarsi. Così facendo si garantirebbe al figlio una forma di tutela "minima" (o temperata), che sarebbe la medesima riconosciuta all'adottato.

Le differenze sussistenti tra le due situazioni possono legittimare un trattamento maggiormente favorevole nei confronti di chi è nato a seguito di donazione di gameti rispetto all'adottato? È, cioè, possibile "alzare l'asticella" della tutela nel caso che si sta ora esaminando?

In ogni caso, sia l'adottato che il nato da PMA sono titolari dei medesimi diritti riconosciuti ai figli cc.dd. "legittimi", tra i quali vi è certamente quelli alla vita, alla salute, all'identità personale, alla *privacy* (volendo richiamare la CEDU e la sent. *Godelli c. Italia*), in aggiunta a tutti gli altri diritti.

¹¹⁵ ... come osserva D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa...*, *cit.*, p. 220.

¹¹⁶ Cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 149; A. MUSUMECI, "La fine è nota". Osservazioni a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa, in [Osservatorio costituzionale](#), luglio 2014, § 4.

¹¹⁷ Non è intenzione di chi scrive discutere nel merito l'operato, al riguardo, del giudice delle leggi.

¹¹⁸ Si potrebbe anche immaginare l'istituzione di un registro contenente i dati identificativi dei donatori, alla stregua di quanto prevede una legge tedesca del 2017 in riferimento ai soli donatori maschi (sul punto, v. D. ROSANI, *La nuova legge tedesca...*, *cit.*, pp. 62 ss.).

Se nel caso dell'adottato, come si è visto, la salvaguardia del diritto a conoscere le proprie origini è sì presente nel nostro ordinamento ma non in modo "pieno", poiché l'ultima parola ce l'ha la madre biologica (appunto perché la volontà di quest'ultima prevale su quella dell'adottato), occorre adesso chiedersi se il nato da fecondazione eterologa abbia qualche *chances* in più, nella consapevolezza che la donazione di gameti non è equiparabile alla donazione di organi, tessuti o cellule (ciò significa che anche la disciplina relativa all'anonimato deve essere diversa)¹¹⁹.

A prescindere dalla cautela e dalle effettive modalità – che qui non si richiamano¹²⁰ – attraverso le quali, in caso di adozione, qualora la madre "naturale" avesse cambiato idea, sarebbero da fornire all'adottato le informazioni richieste (al di là di quanto previsto nell'ipotesi in cui la richiesta venga effettuata per importanti motivi di salute, come prescrive l'art. 28), non si può fare a meno di ricordare (e ribadire) che lo "sbilanciamento" a favore della madre (sebbene, come detto, opinabile) sembra giustificato dai rischi che l'ordinamento preferisce non correre nel caso in cui ella fosse tenuta, se richiesto, a svelare la propria identità. Si fa riferimento a quanto osservato dalla Corte, sia nel 2005 che nel 2013, quando ha rilevato di voler evitare che la donna (gravida o partoriente) possa agire in modo irreparabile (si pensi al c.d. "parto clandestino", all'aborto o all'infanticidio), provocando così danni maggiori di quelli che si avrebbero sull'adottato nel caso di anonimato¹²¹.

Per inciso, pare opportuno rilevare che, se si prende in considerazione il rilievo del bene salute, non si può fare a meno di notare che l'anonimato, per un soggetto che sa di essere stato adottato, può causare

¹¹⁹ Cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, cit., pp. 151 s. Che si tratti di fattispecie diverse lo dice anche la Consulta nella sent. n. 162 del 2014, p.to 12 del *cons. in dir.* La decisione ora richiamata, nel legittimare la fecondazione eterologa, nulla (o poco) dice in merito al tema che qui ci occupa, salvo che per un richiamo, al p.to 12 del *cons. in dir.*, alla sent. n. 278 del 2013. È stato fatto notare che, sul punto, la Consulta si sarebbe potuta (o dovuta) soffermare maggiormente (cfr. A. RUGGERI, *La sentenza sulla fecondazione "eterologa": la Consulta chiude al "dialogo" con la Corte EDU*, ora in *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, XVIII, *Studi dell'anno 2014*, Torino, 2015, p. 325).

¹²⁰ Si vedano, le "linee guida" tracciate da qualche Tribunale per i minorenni (ad es., quello di Trieste con il decreto dell'8 maggio 2015, tra gli altri richiamato da F. RAUSO, *Identità personale e conoscenza delle proprie origini...*, cit., p. 45), volte a definire i protocolli per verificare la volontà della madre. Gli aspetti procedurali sono, ad esempio, ricordati anche da Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 11 della motivazione.

¹²¹ Come, con onestà intellettuale, osserva il giudice Sajó nell'opinione dissenziente alla sent. *Godelli c. Italia* della Corte EDU, se, per un verso, a suo parere, l'anonimato dovrebbe favorire il diritto alla vita dell'adottato, per altro verso, «non abbiamo a disposizione nessuno studio noto che dimostri che la garanzia dell'anonimato abbia fatto diminuire il numero di aborti, e non abbiamo neanche informazioni sul senso di sollievo che la garanzia dell'anonimato darebbe alle madri». D'altra parte, occorre rilevare che, in linea di massima, salvo il caso dell'aborto come disciplinato dalla l. n. 194 del 1978, le fattispecie che si vorrebbe evitare che si verificano (spec., aborto clandestino, infanticidio, abbandono) integrano ipotesi di reato e, come tali, sono punibili. Come opportunamente osserva D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi...*, cit., § 3, «è certamente singolare che l'ordinamento offra alla gestante il sacrificio del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini come contropartita per il mancato compimento di un grave reato», evidentemente nella consapevolezza che «la sanzione penale risulta [...] insufficiente». Quanto ora detto invita a riflettere sulla tenuta del nostro sistema penale.

un grave malessere dal punto di vista psicologico¹²²; al tempo stesso, però, il disvelamento dell'identità della madre – almeno secondo alcuni – può comportare per quest'ultima il medesimo disagio. Ecco perché l'originaria «scelta legislativa risponde[va] anche alla esigenza di salvaguardare la salute psichica di entrambi». Tuttavia, si potrebbe dire il contrario. Com'è stato fatto notare, infatti, negare al figlio la conoscenza della propria storia parentale e non dare la possibilità alla madre di cambiare idea circa il suo desiderio di anonimato (che, appunto, nel tempo, potrebbe venire meno) possono turbare la salute – sul piano psichico – dell'uno e dell'altra¹²³. A tal proposito, preme osservare che, sebbene non vi siano evidenze scientifiche che dimostrino i concreti danni dell'anonimato sul figlio, non è neanche possibile escludere che essi possano verificarsi¹²⁴.

Nel caso di fecondazione eterologa non sembra che si corrano i medesimi rischi che la Corte (e, quindi, l'ordinamento) vuole scongiurare nel caso di adozione.

Infatti, chi si rende disponibile a donare gameti (che per alcuni non è un mero atto di disposizione del proprio corpo)¹²⁵ è ben consapevole del gesto che sta compiendo, come lo è – ovviamente – chi li richiede al fine di concepire e portare avanti una gravidanza, con il preciso obiettivo di avere un figlio (in questa sede, si preferisce non parlare dell'esistenza di un diritto ad essere genitori, questione che merita tutt'altra trattazione)¹²⁶. Pertanto, non pare che quei pericoli e quei possibili danni irrevocabili dei quali si parlava

¹²² Com'è ovvio, la questione che si sta indagando, oltre che dal punto di vista giuridico, assume una grande rilevanza per altri rami del sapere e, *in primis*, per la psicologia, rispetto ai quali chi scrive non si riconosce alcuna competenza. Tuttavia, una cosa si può affermare senza tema di smentita e cioè che il mondo del diritto, nelle sue varie articolazioni, deve farsi carico delle implicazioni che, su un determinato fenomeno che si intende disciplinare, si hanno se si indaga una materia da prospettive diverse da quella giuridica. Cfr., ad esempio, quanto osservano, dall'angolo visuale della psicologia, B. BERTETTI, *Adottivi italiani alla ricerca delle origini...*, *cit.*, pp. 203 ss.; P. SERRA, A. VERSARI, *Chi è competente per l'aiuto alle persone che ricercano le origini? Da un sondaggio alcune indicazioni*, in *Minorigiustizia*, n. 2, 2013, pp. 183 ss.; M. CASONATO, *Adolescenti "in rete"...*, *cit.*, pp. 92 ss.

¹²³ Cfr. E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 3, dalla quale i precedenti riferimenti testuali sono tratti.

¹²⁴ Cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, p. 147, che, al riguardo, invoca il «principio di precauzione»; G. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, pp. 816 s.; D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa...*, *cit.*, p. 215.

¹²⁵ Cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 146.

¹²⁶ Al riguardo, sia solo consentito osservare che per la Corte «la scelta di [una] coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi», fermo restando che «la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti» (sent. n. 162 del 2014, p.to 6 del *cons. in dir.*). In ogni caso, il giudice delle leggi riconosce l'esistenza della «libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli» (p.to 13 del *cons. in dir.* della sentenza da ultimo citata).

poco sopra si possano configurare nel caso di fecondazione eterologa¹²⁷. Il “rischio” che in questa circostanza si potrebbe correre è quello di una riduzione delle donazioni di materiale genetico¹²⁸.

D'altra parte, è possibile che meno coppie scelgano di ricorrere alla fecondazione eterologa sapendo che il nato, in futuro, qualora lo volesse, potrebbe venire a conoscenza dei “veri” genitori (o di uno solo di essi, nel caso di eterologa parziale). Tuttavia, la pratica in parola rimarrebbe legittima (ovviamente) e, quindi, sarebbe comunque una possibilità offerta dal nostro ordinamento. Inoltre, si potrebbe obiettare che la fecondazione eterologa può, sebbene in piccola parte, porre rimedio al grosso problema del calo delle nascite nel nostro Paese.

Invero, però, questa osservazione non sembra cogliere nel segno, se si considera la ridotta percentuale delle coppie che vi fanno ricorso e, soprattutto, se si prende atto che il vero modo per contrastare l'“inverno” demografico (come suole essere definito) che stiamo vivendo è porre in essere politiche di sostegno alle famiglie (e, specificamente, alla maternità)¹²⁹ volte ad introdurre nell'ordinamento interventi strutturali e non *una tantum* (si pensi ai vari *bonus* elargiti negli anni) al fine di offrire un reale sostegno economico e incoraggiare una coppia a procreare. Al tempo stesso, però, non si può ridurre il problema ad un profilo di natura meramente economica, le cause della denatalità essendo più profonde nella società e, verrebbe da dire, nell'essere umano; pertanto, a quanto ora detto si dovrebbero necessariamente accompagnare processi di educazione alla genitorialità, volti a mettere in risalto l'altissimo valore di quest'ultima, in un'epoca connotata da uno sfrenato individualismo, da un frequente narcisismo e da relazioni sempre più virtuali e meno reali.

Chiusa questa parentesi e tornando a quanto si diceva poco sopra, venendo meno i rischi paventati dalla Consulta a proposito della situazione in cui versa l'adottato, nel caso della fecondazione eterologa, non sembra giustificato lo “sbilanciamento” verso il diritto all'identità personale del genitore biologico a discapito di quello del nato. Così ragionando, non basterebbe quindi verificare semplicemente se vi è la volontà del genitore biologico a rimanere ignoto, ma ci si potrebbe spingere a riconoscere un obbligo da parte di chi ha donato i gameti di rivelare la propria identità, nel caso in cui venga avanzata una richiesta in tal senso, seppure attraverso modalità che favoriscano – come detto – la prudenza e la cautela, a beneficio – *in primis* – della dignità della madre (o del padre)¹³⁰, ma – si potrebbe aggiungere – anche del figlio.

¹²⁷ E. BILOTTI, *Fecondazione eterologa...*, *cit.*, p. 74. Non manca chi osserva che proprio perché si tratta di situazioni diverse, nel caso della fecondazione eterologa (ove il figlio è certamente voluto) «l'interesse del figlio a conoscere l'identità del dell'adozione genitore biologico sia ridimensionato rispetto all'esperienza» (V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 9).

¹²⁸ Effettivamente, già nel 2002, tale fenomeno si era verificato nei Paesi nei quali non era riconosciuto il diritto all'anonimato, come osservato da I. NICOTRA, *Anonimato del donatore...*, *cit.*, pp. 795 s.

¹²⁹ Cfr. S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 8.

¹³⁰ Cfr. Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 13 della motivazione.

In altre parole, se ad ogni potere deve accompagnarsi una responsabilità, chi ha il potere di divenire genitore e chi ha il potere di favorire un concepimento attraverso la fecondazione eterologa deve essere pronto ad assumersi la responsabilità di quel potere che sta “esercitando”, nell’eventualità che il nato decida di esercitare il diritto a conoscere le proprie origini¹³¹. Non v’è dubbio, allora, che a differenza del caso dell’adozione, rispetto al quale è stato escluso che il «figlio [abbia] un diritto incondizionato a conoscere la propria origine»¹³², incontrando un «limite insuperabile»¹³³ nel perdurante diniego della madre, nell’ipotesi della fecondazione eterologa le cose potrebbero stare diversamente, fermo restando che – come si legge nella sent. n. 162 del 2014 della Consulta – la fecondazione eterologa «non dà luogo all’istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato»¹³⁴.

Infine, favorire una più intensa tutela del diritto a conoscere le proprie origini risponde anche ad esigenze di solidarietà dell’ordinamento¹³⁵ nei confronti dell’adottato (e la stessa adozione ha alla base il valore della solidarietà)¹³⁶ o del figlio nato da eterologa¹³⁷, in adempimento ai doveri inderogabili dei quali discorre l’art. 2 Cost.¹³⁸ e del principio del *best interest of the child*, affermatosi a livello internazionale¹³⁹. Non sempre, però, il principio appena enunciato si confà al caso in questione, in quanto, molto spesso, ad effettuare la ricerca sulle proprie origini non è un “*child*”, ma è persona già avanti con gli anni¹⁴⁰. In ogni

¹³¹ Sul «nesso tra genitorialità e responsabilità» cfr. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche...*, *cit.*, § 5.3. Cfr. anche I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, *cit.*, p. 595; A. LIUZZI, *Origini...*, *cit.*, pp. 83 ss.; A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*; M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, pp. 143 s., ma *passim*; ID., *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile?...*, *cit.*, pp. 117 s.

¹³² ... come, ad es., si legge in Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 8.1 della motivazione.

¹³³ Cass., sez. un. civ., n. 1946 del 2017, p.to 13 della motivazione.

¹³⁴ P.to 11.1 del *cons. in dir.*

¹³⁵ Sul rilievo della solidarietà sul tema che ci occupa, cfr. quanto osserva R. TREZZA, *Diritto all’anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche...*, *cit.*, § 2.

¹³⁶ ... come opportunamente ricorda G. D’AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, p. 829.

¹³⁷ Non si trascuri l’effetto *boomerang* che ha ingenerato nel tempo la rigidità della disciplina in materia. Da un’indagine risulta che molti di coloro che hanno provato a ricostruire le proprie origini senza riuscirci (a motivo della scelta di anonimato della madre naturale) hanno provato (e, probabilmente, ad oggi provano) un forte senso di ingiustizia nei confronti della legge italiana (e, quindi, in generale, nei confronti delle istituzioni). Sul punto, cfr. B. BERTETTI, *Adottivi italiani alla ricerca delle origini...*, *cit.*, pp. 207 s.

¹³⁸ Cfr. Cass., sez. I civ., n. 15024 del 2016, p.to 17 della motivazione, che si riferisce alla sentenza della Corte EDU sul caso *Godelli c. Italia*.

¹³⁹ Per i molti riferimenti di diritto internazionale in materia, cfr. M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 141. Tra tutti, in questa sede, si ricordi almeno l’art. 24, II e III comma, della Carta di Nizza-Strasburgo.

Significativamente, nella seconda delle due norme appena citate si legge pure che «ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse», senza precisare a quale “tipo” di genitori si faccia riferimento.

Il richiamo al principio in parola è anche operato da Cfr. A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 15; S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 5. Di recente, v. V. LEMME, *Il superiore interesse del minore...*, *cit.*

Nella giurisprudenza costituzionale, da ultimo, v. Corte cost. n. 68 del 2025, spec. p.ti 8 e 9 del *cons. in dir.*

¹⁴⁰ Cfr. I. CARLOTTO, *I nuovi diritti...*, *cit.*, p. 584. Anzi, la necessità di conoscere le proprie origini si avverte sempre più forte man mano che un soggetto avanza con l’età, come messo in luce al p.to § 69 della sent. *Godelli c. Italia* (sul punto, cfr. anche S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, § 5).

caso, non manca chi rileva che il *favor veritatis* si deve perseguire solo se coincide con il *favor minoris*¹⁴¹. Ragionando così, sulla base del principio ora enunciato occorrerebbe dimostrare, di volta in volta, che conoscere la verità biologica risponda all'effettivo interesse del minore, il che non è del tutto scontato¹⁴². In generale, la questione che si sta ora indagando ha a che fare con le “sorti” che, in merito al ricorso alla fecondazione eterologa, devono avere il segreto e l'anonimato del donatore o della donatrice di gameti¹⁴³. È ovvio che, nel caso in cui si preservasse il primo, si dovrebbe garantire anche il secondo; qualora, invece, il primo potesse (o dovesse) essere recessivo, garantire il secondo comporterebbe non pochi problemi di svariata natura, come adesso si cercherà di sostenere.

Infatti, le ragioni che spingono chi scrive alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente, si basano anche sull'opportunità – della quale si è fatto cenno – che i genitori comunichino al figlio nato con PMA eterologa «le modalità del suo concepimento»¹⁴⁴. Ad avviso del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), è configurabile una responsabilità morale dei genitori in tal senso¹⁴⁵. Al di là dell'importanza di fornire al figlio le informazioni utili alla sua salute (anonimato parziale), un ulteriore motivo su cui si fonda il diritto a conoscere le proprie origini (seppure esercitabile al raggiungimento della maggiore età)¹⁴⁶, anche nella circostanza in discorso, è quello di evitare che nei riguardi del nato da fecondazione eterologa si eserciti una «specifica forma di violenza: la violenza di chi, conoscendo la verità che concerne un'altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un'indebita posizione di potere»¹⁴⁷.

Sebbene non manchi chi è dell'idea che «nei rapporti di filiazione non preva[lg]a affatto il principio della verità in termini assoluti» (anche rilevando l'immagine di sé che un soggetto si è costruito nei rapporti sociali)¹⁴⁸, ad avviso di chi scrive, ragionare diversamente, negare in assoluto la conoscenza delle proprie origini, d'altronde, non solo lederebbe il diritto all'identità personale del nato (come già detto), ma

¹⁴¹ V., quasi testualmente, C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli...*, *cit.*, p. 358.

¹⁴² G. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, pp. 828 ss., pone in guardia dai rischi che, in generale, si corrono (non solo sul figlio) nel caso in cui si accolga il principio della “piena verità”. L'A., infatti, propende per l'“anonimato parziale”. Una questione complessa, che non si può indagare in questa sede, è relativa all'ipotesi in cui sia il donatore a voler conoscere il nato da fecondazione eterologa. Nel nostro Paese, com'è noto, è escluso un diritto in tal senso (cfr. L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita...*, *cit.*, pp. 53 s.).

¹⁴³ Sul rapporto tra segreto e anonimato, cfr. COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche...*, *cit.*, § 3. Non sono poche le ragioni espresse nel parere per le quali il segreto non sarebbe «raccomandabile». Sul punto, v. anche G. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, p. 821.

¹⁴⁴ COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche...*, *cit.*, *Presentazione*.

¹⁴⁵ *Ibid.*, § 6.

¹⁴⁶ ... come osserva il *Ibid.*, § 6.

¹⁴⁷ COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Presentazione*, *cit.* (tale passaggio è ripreso anche all'interno del parere). Cfr., anche, M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 149.

¹⁴⁸ V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 15. In questo senso, come osserva l'A., «il diritto a conoscere le proprie origini va dunque relativizzato». G. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini...*, *cit.*, pp. 835 s., non manca di richiamare una serie di appigli normativi che dimostrerebbero che, nel nostro ordinamento, il “principio della verità biologica” non possa essere considerato assoluto.

provocherebbe una odiosa discriminazione¹⁴⁹, «non essendo legittimo sotto l'aspetto sia etico che giuridico impedire solo ai nati attraverso tale tecnica di ricercare le informazioni sulle loro origini biologiche»¹⁵⁰.

7. La conoscenza delle proprie origini tra etica e diritto: brevi considerazioni conclusive

Prima di concludere non si può fare a meno di porre l'accento sullo stretto connubio che deve sussistere tra etica e diritto. La questione non può essere discussa in questa sede, ma sembra difficile negare che a fondamento del secondo debba esservi la prima.

Infatti, abbandonato (fortunatamente) il modello dello “Stato etico”, che è stato alla base dei totalitarismi e che incalcolabili danni ha provocato all'umanità, appare pacifico che «uno Stato non etico non è per questo uno Stato senza valori» e, quindi, «non è uno Stato eticamente neutrale»¹⁵¹. I valori ai quali il nostro diritto interno deve fare riferimento non possono che essere quelli costituzionali, che integrano la c.d. “etica pubblica repubblicana”. È proprio sulla base di essi, reciprocamente bilanciati, che si è dell'idea che il diritto a conoscere le proprie origini meriti una maggiore e più intensa tutela all'interno del nostro ordinamento, fermo restando che esso non comprende anche quello di instaurare una relazione (umana o giuridica) con i genitori naturali¹⁵². Non si può escludere che, in base alle diverse circostanze, tale diritto possa ricevere una protezione diversamente graduata, ma si vuole ribadire con forza che quello in discorso sia, appunto, riconducibile al novero dei diritti (inviolabili) e che, in quanto tali, devono essere opportunamente garantiti.

È fin troppo semplice, infatti, «distogliere lo sguardo dal concepito per soddisfare senza remore i desideri dei già nati e degli adulti»¹⁵³, che deliberatamente possono incidere sulla vita di una nuova persona privando quest'ultima della possibilità di sapere chi l'ha messo al mondo¹⁵⁴. Occorre, invece, trattare (e, quindi, anche disciplinare) il tema qui indagato correggendo, seppure in parte, la prospettiva di fondo: la fecondazione eterologa, in particolare, ma anche l'adozione non devono essere considerate “pratiche”

¹⁴⁹ ... rispetto ai figli naturali. Cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, *cit.*, pp. 143 s.

¹⁵⁰ COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Presentazione*, *cit.* Accenna alle ricadute, pur di segno opposto (ossia negative e positive), che può avere anche sul piano etico e morale il diritto a conoscere le proprie origini L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita...*, *cit.*, p. 55.

¹⁵¹ S. SEMPLICI, *A proposito dello Stato etico. Il diritto non è neutrale*, in *L'Osservatore romano*, in vatican.va, 26 aprile 2009.

¹⁵² Cfr. A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 14; L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita...*, *cit.*, p. 53.

Come si legge al III comma dell'art. 9 della l. 40 del 2004, «il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi».

¹⁵³ M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa...*, *cit.*, p. 155.

¹⁵⁴ Cfr. A. LIUZZI, *Origini...*, *cit.*, pp. 77 s. In argomento, cfr. anche quanto osserva A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, *cit.*, p. 13.

volte (solo) a soddisfare esigenze di adulti, ma chiamate anche a «porsi al servizio della vita»¹⁵⁵ che “prende corpo”. Insomma, occorrerebbe prestare maggiore considerazione all’“essere figlio” e al sentirsi tale¹⁵⁶. Infatti, le opportunità offerte e concesse dall’ordinamento (ma anche dal progresso scientifico) – ad avviso di chi scrive – non possono, per un verso, sovvertire il destino di una vita umana (che, nel caso dell’adozione, sarebbe stata forse abbandonata e, nel caso della fecondazione eterologa, non sarebbe mai esistita), venendo anche incontro alla legittima aspirazione alla genitorialità di una coppia, ma provocare (indirettamente) l’ignoranza del figlio a conoscere le proprie origini e tradursi, quindi, in una voluta *deminutio* dei diritti dell’adottato o del nato¹⁵⁷.

Altrimenti, alla rimozione di un ostacolo (per parafrasare l’art. 3 Cost.) ai genitori si accompagnerebbe la “collocazione” di un ostacolo al figlio.

Inoltre, un’altra ragione che milita a favore del diritto a conoscere le proprie origini è porre al riparo un soggetto dal rischio di incesto¹⁵⁸. Sebbene, realisticamente, i casi in cui quest’ultimo possa verificarsi siano remoti, non è possibile escluderli totalmente.

Non si trascuri, allora, il rilievo che, per un individuo, può rivestire l’aver chiara la propria storia parentale. «Per ogni essere umano la domanda sulle origini è, infatti, una domanda sull’identità, che non può essere saturata da altro che dalla conoscenza di “chi” ha dato origine alla sua vita»¹⁵⁹.

In definitiva, in un tempo in cui non è più possibile affermare che *mater semper certa est*, un ordinamento che offra tutela al diritto a conoscere le proprie origini può ridare all’essere umano una delle due certezze fondamentali che attengono l’inizio e la fine della vita: quella che qui ci riguarda consiste nel sapere chi sono i genitori (e, in particolare, la madre)¹⁶⁰. L’altra, ovviamente, è la consapevolezza di dover morire¹⁶¹.

¹⁵⁵ I. NICOTRA, *Anonimato del donatore...*, cit., p. 797.

¹⁵⁶ In tal senso, cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, cit., p. 147.

¹⁵⁷ Sul punto, cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *La conoscenza delle proprie origini nel nato da PMA eterologa: un diritto bilanciabile?...*, cit., p. 118.

¹⁵⁸ A. LIUZZI, *Origini...*, cit., p. 80. Non manca, però, chi distingue il diritto a conoscere le proprie origini dal diritto a venire in possesso di informazioni per motivi di salute o per evitare l’incesto involontario (cfr. A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto a conoscere le proprie origini...*, cit., p. 17). Tale precisazione avrebbe il merito di dotare il diritto qui in esame di una sua autonoma “dignità”. Quanto ora detto sembra avvalorato dal fatto che, come ha dimostrato un’indagine relativa al triennio 2009-2011, nella maggior parte dei casi, le istanze giunte al Tribunale per i minorenni da parte degli adottati hanno avuto alla base «da necessità ontologica di conoscere la propria storia preadozione e le ragioni dell’abbandono» ed in pochi casi sono state fondate su motivi di salute (G. SPADARO, *Le richieste degli adottati...*, cit., p. 260).

¹⁵⁹ COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche...*, cit., § 5.3.

¹⁶⁰ È arduo (e, forse, non necessario) individuare se è più doloroso non conoscere il proprio padre o la propria madre, forse la seconda. Sul punto, cfr. M. GENSABELLA FURNARI, *Il diritto del nato da eterologa alla conoscenza delle proprie origini...*, cit., pp. 139 s.

¹⁶¹ A. LIUZZI, *Origini...*, cit., p. 74.



Alla luce di quanto detto, si può osservare quanto segue: l'opzione sostenuta dal giudice della legge in riferimento all'adozione è una soluzione “mite”¹⁶² ed è certamente conforme alla Costituzione (ovviamente), ma pur sempre limitativa sul piano della salvaguardia del diritto a conoscere le proprie origini.

La scelta del legislatore in merito alla fecondazione eterologa, invece, presenta dei profili di problematica conciliabilità con la Carta. A quest'ultimo proposito, una normativa che consenta di conoscere l'identità dei donatori – pur con le difficoltà concrete che, sul piano procedurale, la sua applicazione potrebbe presentare (si pensi al fatto che un soggetto possa essere un “multi-donatore”) – non sembra porre problemi di legittimità costituzionale.

Non c'è dubbio che, in attesa che il legislatore si esprima (auspicabilmente) in riferimento ad entrambe le situazioni qui discusse, come già detto, i giudici possano comunque dare seguito alla sent. n. 278 della Corte costituzionale, ma solo in riferimento ai casi di adozione e comunque entro i limiti di garanzia ricavabili da tale pronuncia. Ecco perché si spera che il Parlamento non solo ascolti la “voce” della Consulta, ma anche abbia il coraggio di “buttare il cuore oltre l'ostacolo” e scelga di prendere in considerazione anche il caso della fecondazione eterologa, offrendo una forma di tutela più intensa e piena al diritto a conoscere le proprie origini.

Se è vero, come afferma Khalil Gibran, che «due cose può dare un adulto a un bambino: le radici e le ali», almeno sulle prime l'ordinamento può offrire un prezioso servizio.

¹⁶² Il richiamo, com'è ovvio, è a G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 2024 (rist.).